

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

489° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	48
3 ^a - Affari esteri	»	64
4 ^a - Difesa	»	70
7 ^a - Istruzione	»	72
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	75
11 ^a - Lavoro	»	77
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	79

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	103
Elezioni e immunità parlamentari	»	5
Regolamento	»	3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	108
Infanzia	»	120

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	121
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	124

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 8,35.

*PARERE AL PRESIDENTE – AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO – SULLA POSSIBILITÀ CHE, AI FINI DELLA SPERIMENTA-
ZIONE DELLE NUOVE TECNICHE DI RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA,
PERSONALE ESTRANEO AL SENATO SIA AMMESSO NELLE AULE DELLE
COMMISSIONI PARLAMENTARI DURANTE LA SEDUTA
(R018 003, C20ª, 0006º)*

Il PRESIDENTE ricorda che – con delibera del 23 giugno scorso, successivamente portata a conoscenza del Consiglio di Presidenza – il Collegio dei Senatori Questori ha incaricato l’Amministrazione del Senato di predisporre ed attuare un organico progetto per la verifica di nuove metodologie di resocontazione stenografica. Si avvierà inizialmente una fase di sperimentazione, nel corso della quale personale di imprese private dovrà necessariamente assistere alle sedute a fini sia di dimostrazione che di assistenza al personale del Senato. Emerge pertanto l’esigenza di inquadrare la vicenda alla luce delle disposizioni regolamentari che, in attuazione del principio consuetudinario dell’inviolabilità della sede, disciplinano l’ingresso nelle Aule parlamentari di soggetti diversi dai Senatori.

Su invito del PRESIDENTE, il SEGRETARIO GENERALE fornisce chiarimenti sulle modalità tecniche dei nuovi sistemi di resocontazione.

Intervengono quindi i senatori VILLONE, ELIA e CENTARO.

Il PRESIDENTE prende atto dell’unanime orientamento della Giunta, secondo la quale non esistono impedimenti regolamentari a che, per un periodo di tempo limitato, la sperimentazione in oggetto possa venire promossa nelle Aule delle Commissioni parlamentari – eccezion fatta per le sedute delle Commissioni d’inchiesta e per quelle per cui, a

giudizio dei Presidenti di Commissione, la sperimentazione apparisse inopportuna – nonché – limitatamente alle sedute del sindacato ispettivo – nell’Aula dell’Assemblea. La sperimentazione potrà ampliare l’ambito consueto della resocontazione stenografica. La Giunta raccomanda la massima prudenza nella devoluzione a imprese private di attività tradizionalmente svolte dal personale parlamentare.

La seduta termina alle ore 9.

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

202^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rin-
via l'esame degli argomenti all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori
parlamentari dopo la pausa estiva.

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

437^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Letta.**La seduta inizia alle ore 14,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C01^a, 0183°)

Il presidente VILLONE propone di svolgere le previste audizioni informali in merito ai disegni di legge sui servizi pubblici locali (n. 4014 e connessi) e sull'informazione statistica (n. 3774) nella giornata di martedì 14 settembre ed in quella di venerdì 17 settembre.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il ministro LETTA esprime un parere contrario sull'emendamento 2.1 e un parere favorevole sull'emendamento 2.2, a condizione che venga riformulato eliminando le parole «e supportate da rigorose analisi dei costi standardizzati».

Dopo che il relatore BESOSTRI ha ritirato l'emendamento 2.1 e riformulato l'altro secondo le indicazioni del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.2 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione, così come l'articolo 2 nel testo modificato.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli articoli 3 e 4, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Il relatore BESOSTRI, dichiara di far proprio l'emendamento 5.1 sul quale esprime un parere favorevole, trattandosi di previsione volta a rendere maggiormente definito quanto disposto dall'articolo 5, che in proposito reca una delega dall'oggetto non completamente precisato. In alternativa potrebbe essere valutata la possibilità di riformulare il comma 1 dell'articolo 5 inserendovi una maggiore definizione della delega.

Dopo un intervento del ministro LETTA che precisa l'intento dell'articolo 5, volto ad assistere con sanzioni penali e amministrative le norme contenute nei regolamenti comunitari, che hanno immediata e diretta applicazione nel nostro ordinamento, prende la parola il presidente VILLONE che dichiara di concordare con i rilievi mossi dal relatore Besostri circa il carattere indefinito dell'oggetto della delega prevista dall'articolo 5, quanto ai regolamenti comunitari.

Intervengono quindi il senatore ANDREOLLI, che propone di allegare un elenco dei regolamenti per i quali la delega prevede la possibilità di introdurre nell'ordinamento italiano sanzioni penali e amministrative, ed il senatore MANZELLA, che ritiene ricavabili dal comma 2 dell'articolo 5 i principi e criteri direttivi della delega legislativa, in virtù del rinvio all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Il relatore BESOSTRI ribadisce il carattere indefinito dell'oggetto della delega e il ministro LETTA dichiara di accettare intanto l'emendamento 5.1, riservandosi di riesaminare la questione in occasione dell'esame in Assemblea e di predisporre una soluzione alternativa che definisca meglio l'oggetto della delega prevista all'articolo 5 circa i regolamenti comunitari.

L'emendamento 5.1, posto ai voti, viene quindi approvato dalla Commissione.

Il relatore BESOSTRI e il ministro LETTA formulano quindi un parere favorevole sull'emendamento 5.2, fatto proprio dal relatore; il presidente VILLONE propone una riformulazione utilizzando il consueto riferimento al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Dopo che il relatore BESOSTRI ha riformulato l'emendamento 5.2 secondo le indicazioni del presidente Villone, l'emendamento 5.2 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione che approva, con distinte votazioni, l'articolo 5, come modificato, e l'articolo 6, sul quale non vi sono emendamenti.

Il relatore BESOSTRI e il ministro LETTA esprimono quindi un parere negativo sull'emendamento 6.0.1, mentre formulano un parere positivo sulla prima parte dell'emendamento 6.0.2.

Il senatore ANDREOLLI, dopo aver dichiarato di farli propri, ritira l'emendamento 6.0.1 e ritira altresì la seconda parte dell'emendamento 6.0.2.

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 6.0.2 è quindi approvata dalla Commissione che, con distinte votazioni, approva anche gli articoli 7 e 8, sui quali non vi sono proposte di emendamento.

Il relatore BESOSTRI esprime un parere contrario sugli emendamenti 8.0.1, 9.6, 9.9, 9.8 e 9.10, che sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il relatore BESOSTRI esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 9.12, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 9.5 e 9.11. Conseguentemente esprime un parere contrario sugli emendamenti 9.22, 9.23, 9.3 e 9.19, sugli emendamenti 9.19, 9.1, 9.2 – che a suo avviso recano specificazioni superflue – sugli emendamenti 9.21, 9.4 e sull'emendamento 9.15 che segnala tuttavia un problema rilevante pur proponendo una soluzione che potrebbe recare ulteriori complicazioni facendo gravare, su coloro che commercializzano i prodotti, responsabilità improprie. Si rimette invece alla valutazione del Governo con riferimento agli emendamenti 9.13 e 9.18, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 9.14 e 9.7.

Dopo che il senatore MAGNALBÒ ha dichiarato di sottoscrivere tutti i restanti emendamenti presentati dal senatore Bettamio e dal senatore Pastore, il ministro LETTA esprime un parere favorevole sugli emendamenti 9.5, 9.11 e 9.16, mentre formula un parere contrario sull'emendamento 9.12 e sugli emendamenti 9.7 e 9.20 di identico contenuto, mentre si rimette alla Commissione con riferimento all'emendamento 9.14.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento 9.5, respinge l'emendamento 9.12 e approva l'emendamento 9.11. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti dal 9.22 al 9.3. Sono invece dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti dal 9.19 al 9.4. L'emendamento 9.14, posto ai voti, è approvato dalla Commissione, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 9.18. Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 9.7 e 9.20 di identico contenuto, mentre viene respinto l'emendamento 9.15.

Dopo una dichiarazione del ministro LETTA, che segnala l'importanza dell'emendamento 9.16, volto a superare gran parte dei problemi che si presentano nella produzione e commercializzazione degli alimenti tipici e tradizionali, lo stesso emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

L'articolo 9, come modificato, è quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore TABLADINI illustra una nuova formulazione dell'emendamento 9.0.1, volto a sanare una situazione di diffusa inosservanza di prescrizioni, relative alla detenzione di talune tipologie di armi, con modesta capacità offensiva. Simili considerazioni motivano l'emendamento 9.0.4.

Il relatore BESOSTRI invita al ritiro degli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.4. Formula invece un parere contrario sull'emendamento 9.0.5, che affronta la medesima materia oggetto dei due precedenti emendamenti, ma in modo troppo generico.

Dopo che il ministro LETTA ha espresso un parere conforme a quello del relatore, gli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti. I senatori PARDINI e MAGNALBÒ dichiarano quindi di sottoscrivere gli emendamenti 9.0.1 (nuovo testo) e 9.0.4 che, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione. Viene invece dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti l'emendamento 9.0.5.

Il relatore BESOSTRI, con riferimento all'emendamento 10.1, si rimette alla valutazione del Governo, non rinvenendo la normativa comunitaria di cui la disposizione in esame costituisce l'attuazione.

Dopo che il ministro LETTA ha formulato un parere negativo sull'emendamento 10.1, la Commissione approva il mantenimento dell'articolo 10 e, con distinta votazione, l'articolo 11.

Il senatore BEDIN ritira gli emendamenti 12.36, 12.41 e 12.45.

Il relatore BESOSTRI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.15, 12.2, 12.7, 12.9, 12.10, 12.17, 12.18, sul quale ricorda il parere negativo della 5^a Commissione, mentre formula un parere favorevole sull'emendamento 12.22, a condizione che venga riformulato secondo quanto richiesto dal parere della 5^a Commissione, e sugli emendamenti 12.23 e 12.37; 12.24 e 12.38; 12.25 e 12.39; 12.26 e 12.40; 12.27, 12.28 e 12.42; 12.29 e 12.43; 12,12; 12.30 e 12.44; 12.31; 12.21; 12.32 (a condizione che alla parola: «produttori», siano aggiunte quelle: «e gli utilizzatori» così da rendere più chiara la portata della disposizione proposta), nonché sugli emendamenti 12.33 e 12.47; 12.34 e 12.48; 12.35 e 12.49. Formula invece un parere contrario sugli emendamenti 12.3, 12.8, 12.4, 12.5, 12.6, 12.16, 12.11 (ritenendo inopportuno affidare ad un unico organismo privato l'esecuzione dei controlli previsti) e 12.50. Fa invece propri e poi ritira gli emendamenti 12.19, 12.13, 12.20 e 12.14, al fine di permettere una ulteriore valutazione delle questioni in essi segnalate e di evitare, in questa fase, un eventuale voto negativo sui medesimi. Invita quindi i proponenti a ritirare i restanti emendamenti all'articolo 12.

Il ministro LETTA formula un parere contrario sull'emendamento 12.1 e sugli emendamenti da 12.15 a 12.7, mentre riformula l'emendamento 12.22 e l'emendamento 12.32, nel senso indicato dal relatore. Quanto ai restanti emendamenti, si conforma ai pareri formulati dal relatore.

Con distinte votazioni, viene quindi respinto l'emendamento 12.1, mentre risulta approvato l'emendamento 12.22 (nuovo testo).

L'emendamento 12.15 viene dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti, mentre con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 12.2 a 12.6.

Dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti l'emendamento 12.16, posto ai voti risulta respinto l'emendamento 12.7. Con un'unica votazione la Commissione approva gli emendamenti 12.23 e 12.37 di identico contenuto, come anche gli emendamenti 12.24 e 12.38, anch'essi di identico contenuto. Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 12.9, mentre, posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 12.25 e 12.39. Posto ai voti, è respinto dalla Commissione l'emendamento 12.10, mentre sono approvati gli emendamenti 12.26 e 12.40 di identico contenuto. L'emendamento 12.11 viene respinto dalla Commissione, mentre l'emendamento 12.17 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. Con distinte votazioni sono quindi approvati dalla Commissione l'emendamento 12.27 e gli emendamenti 12.28 e 12.42 di identico contenuto. L'emendamento 12.18 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti, mentre con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 12.29 e 12.43, di identico contenuto, gli emendamenti 12.12, 12.30 e 12.44, anch'essi di identico contenuto, nonché l'emendamento 12.31. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 12.21.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 12.32 (nuovo testo), risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 12.46 e 12.50. Posti ai voti, sono quindi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.33 e 12.47, di identico contenuto, come anche i successivi emendamenti 12.34 e 12.48, anch'essi di contenuto identico, nonché gli emendamenti 12.35 e 12.49, di contenuto identico.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 nel suo complesso, come modificato.

Il relatore BESOSTRI e il ministro LETTA esprimono un parere contrario agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 che, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione. Con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli articoli 13, 14, 15 e 16, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Il senatore ROTELLI appone la sua firma all'emendamento 17.1, sul quale il relatore BESOSTRI formula un parere favorevole, mentre il ministro LETTA esprime un parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 17.1 è quindi approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'articolo 17 come modificato.

Dopo che il relatore BESOSTRI e il ministro LETTA hanno formulato un parere contrario, il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 18.1.

La Commissione approva quindi con distinte votazioni gli articoli 18 e 19.

Il relatore BESOSTRI invita il senatore Lubrano di Ricco a ritirare gli emendamenti 19.0.1, che reca previsioni estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, 19.0.2, che applicandosi solo ai prodotti italiani si risolve in una ingiustificata lesione dell'industria nazionale senza introdurre alcuna significativa garanzia a favore dei consumatori, e 19.0.3, del quale non comprende la portata.

Dopo un intervento del presidente VILLONE, che si associa alle considerazioni del relatore, il senatore LUBRANO DI RICCO ritira tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19.

Sono quindi approvati, con distinte votazioni, gli articoli 20 e 21.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 21.0.1, dalla cui approvazione potrebbe discendere l'apertura di una procedura d'infrazione da parte delle competenti autorità dell'Unione europea; l'emendamento è ritirato dal senatore BEDIN, che rileva il carattere essenzialmente provocatorio del medesimo.

Decaduto per l'assenza dei proponenti l'emendamento 21.0.2, il relatore BESOSTRI ritira l'emendamento 21.0.6, trattandosi di materia oggetto di un apposito provvedimento legislativo, di analogo contenuto, che la 13^a Commissione sta contemporaneamente approvando in sede deliberante.

Il ministro LETTA invita quindi il relatore a ritirare l'emendamento 21.0.3, che incide su una materia oggetto di una apposita disciplina approvata nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, e anche gli emendamenti 21.0.4, 21.0.5

Il relatore BESOSTRI ritira l'emendamento 21.0.3 alla luce della notizia fornita dal rappresentante del Governo, circa la nuova disciplina sul soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea, mentre insiste per la votazione degli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5, pur manifestando la disponibilità a rivedere la propria posizione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. Gli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5, posti separatamente ai voti, sono quindi approvati dalla Commissione.

Dopo che il relatore BESOSTRI ha formulato un parere favorevole, gli emendamenti del Governo 21.0.7, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione.

Il relatore BESOSTRI formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 21.0.12, pur rilevando che la materia appare meritevole di un ulteriore approfondimento. Similmente il ministro LETTA si riserva di approfondire la questione in vista dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 21.0.12, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti agli allegati.

Il relatore BESOSTRI formula un parere favorevole sugli emendamenti 1.All.A.1 e 1.All.C.1 mentre esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.All.B.1, 2.All.B.2.

Il ministro LETTA esprime un parere conforme a quello del relatore rilevando, con riferimento all'emendamento 2.All.B.2 che si tratta di direttive già attuabili secondo la legislazione vigente.

Posto ai voti l'emendamento 1.All.A.1 è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'allegato A come modificato.

Gli emendamenti 2.All.B.1 e 2.All.B.2 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione approva quindi l'Allegato B.

Con distinte votazioni sono quindi approvati l'emendamento 3.All.C.1 e l'Allegato C, nel suo complesso, come integrato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, come modificato ed integrato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4057**Art. 1.**

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 2, uniformandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione alla direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai bonifici transfrontalieri».

1.1

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Il trasgressore è inoltre condannato a rifondere gli oneri di prestazioni e controlli ai sensi del comma 2 del presente articolo».

2.1

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche e supportate da rigorose analisi dei costi standardizzati».

2.2

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche».

2.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 5.

Nel comma 1, sopprimere le parole da: «e di regolamenti» fino alla fine.

5.1

MURINEDDU

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma precedente il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari di merito e comunque delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

5.2

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma precedente il Governo acquisisce i pareri delle Commissioni parlamentari competenti che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

5.2 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Art. 6.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abrogazione dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1999, n. 25)

L'articolo 12 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 è abrogato».

6.0.1

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “«Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis”.

2. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è aggiunto il seguente comma:

“1-ter. Nell'ambito della relazione semestrale al Parlamento, il Governo riferisce sul grado di utilizzo da parte delle regioni della facoltà di inviare osservazioni si progetti di atti normativi comunitari, nonché sul recepimento di tali osservazioni”».

6.0.2

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis”».

6.0.2 (Nuovo testo)

ANDREOLLI

Art. 8.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 concernente l'accesso alla professione di trasportatori su strada di merci e di viaggiatori ed ulteriori aspetti di liberalizzazione del mercato)

1. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione del mercato del trasporto professionale di viaggiatori su strada, l'ap-

plicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso alla professione devono essere accompagnate da specifiche prescrizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione del procedimento autorizzatorio a tutti i servizi continuativi ad offerta libera da esercitarsi su richiesta imprenditoriale;

b) rimozione dei vincoli amministrativi tuttora limitativi del libero esercizio dell'attività professionale di trasporto dei vettori nazionali al fine di assicurare condizioni di pari opportunità con tutti gli altri vettori comunitari;

c) determinazione generalizzata dei requisiti oggettivi richiesti per l'assegnazione delle licenze comunali *ex* articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinate all'esercizio dei servizi occasionali ad offerta libera, con cessazione immediata di applicazione di tutte le disposizioni ancora vigenti, sia normative che regolamentari, volte alla limitazione del numero delle licenze ed alla loro funzione di meri titoli di immatricolazione di singoli autobus».

8.0.1

LAURO, PASTORE

Art. 9.

Sopprimere il comma 1.

9.6

GUERZONI

9.9 (Identico all'em. 9.6)

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati».

9.8

D'ALÌ, PASTORE

Sopprimere il comma 2.

9.10

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «le seguenti: “,» inserire l'altra: «anche».

9.5

GUERZONI

Al comma 2, sostituire le parole: «, su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazioni dei produttori», con le seguenti: «, anche su richiesta delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative».

9.12

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 3, sopprimere il capoverso «Art. 3-bis».

9.11

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 3-bis», con il seguente:

«Art. 3-bis. – (Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori) – 1. Le industrie alimentari con un numero di dipendenti sino a quindici possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti Aziende sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti».

9.22

DI PIETRO

Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis. – (Semplificazione delle procedure di autocontrollo). – 1. Le attività di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, sono descritte in un piano di autocontrollo. Le registrazioni delle azioni di monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 3, possono riguardare esclusivamente la non conformità alle previsioni del piano di autocontrollo».

9.13

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 3, capoverso «Art. 3-bis», nel primo periodo, sopprimere le parole: «con meno di 5 addetti».

9.17

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso «Art. 3-bis» sostituire le parole: «con meno di cinque addetti» con le seguenti: «con un numero di dipendenti sino a quindici».

9.23

DI PIETRO

Al comma 3, capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «cinque addetti» inserire le seguenti: «effettivamente impegnati nell'attività di manipolazione».

9.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, capoverso «Art. 3-ter», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono effettuare con proprio personale o con personale appositamente a ciò incaricato sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5».

9.19

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, capoverso «Art. 3-ter», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».

9.1

TAROLLI

Al comma 3, capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con le norme dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Resta ferma la possibilità per le medesime province di disciplinare diversamente la materia nell'ambito delle competenze ad esse attribuite».

9.2

TAROLLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 aventi specifico carattere consultivo può essere effettuata dalle singole industrie alimentari o dalle loro associazioni eventualmente anche in consultazione con le autorità competenti e le associazioni di consumatori, tenendo conto, se necessario, del codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del CDEX ALIMENTARIUS, ovvero delle norme europee della serie EN29000, ISO 9000 ovvero in collaborazione con l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

2-ter. In attesa della attuazione del disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 nell'elaborazione dei manuali relativi a produzioni alimentari nazionali da ritenersi tradizionali o tipiche deve tenersi conto per quanto possibile della particolare natura del processo di produzione».

9.21

DI PIETRO

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole da: «prefissato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «congruo con la gravità della mancanza riscontrata».

9.4

GUERZONI

Sopprimere il comma 5.

9.14

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

9.18

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: “agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi”, sono sostituite dalle seguenti: “agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi”».

9.7

D'Alì, PASTORE

9.20 (Identico all'em. 9.7)

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le seguenti attività:

a) deposito temporaneo, dopo la raccolta, di prodotti agricoli effettuato presso il centro aziendale dell'impresa produttrice;

b) semplice manipolazione del prodotto agricolo, quale l'incasottamento, quando venga effettuata presso il centro aziendale dell'impresa produttrice e finalizzata alla vendita all'ingrosso o allo stoccaggio o alla trasformazione industriale da parte di soggetti diversi;

c) deposito di prodotti agricoli per la vendita all'ingrosso non effettuato sulla base di apposita licenza o autorizzazione;

d) vendita diretta al consumatore di prodotti agricoli sfusi per il consumo finale se non effettuata sulla base di apposita licenza od autorizzazione;

e) trasporto di prodotti agricoli dal luogo di raccolta al centro aziendale, da questo alle strutture di stoccaggio, manipolazione o trasformazione e viceversa».

9.15

BETTAMIO, PASTORE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazioni essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE, non possono essere esportati, né oggetto di commercializzazione.

5-ter. Non costituisce commercializzazione ai sensi del divieto di cui al comma 6 la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori al consumatore finale, nell'ambito della zona tipica di produzione.

5-quater. Gli alberghi, i pubblici servizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 6, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 e successive integrazioni e modificazioni, nonché avvertire la clientela che il prodotto non è stato sottoposto alle verifiche HACCP.

5-quinques. Con decreto del Ministro della sanità può essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dal comma 6 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.

5-sexies. Il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 6 per garantire un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale in caso di esodo della popolazione».

9.16

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

«Art. 9.

(Modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/ CEE, concernente i dispositivi medici)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è inserito, in fine, il seguente comma:

“2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei medici che non prescrivono i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo”».

9.0.2

SPERONI, MORO

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

«Art. 9.

(Modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/ CEE, concernente i dispositivi medici)

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Tale obbligo sussiste esclusivamente previa prescrizione medica”».

9.0.3

SPERONI, MORO

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

«Art. 9.

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: “le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte” sono sostituite dalle seguenti: “le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogino un'energia cinetica superiore a 7,5 joule”.

2. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo sull'acquisizione e la detenzione delle armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno emana, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari specifiche l'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogino un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogino un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

4. Il regolamento terrà presenti i criteri di salvaguardia di seguito elencati:

a) Per quanto attiene i requisiti dello strumento, bisogna che l'energia cinetica non deve essere superiore a 7,5 *joule*. La verifica di conformità viene effettuata dalla Commissione Nazionale Armi.

I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti sopra descritti di tali strumenti ci deve essere l'obbligo di immatricolazione. Per identificare gli strumenti ad aria compressa verrà utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore e/o dell'eventuale importatore, che ne certifichi l'energia entro il limite consentito.

b) Per quanto riguarda l'acquisto delle armi ad aria compressa con un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule* e sarà consentita a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere.

c) Per quanto attiene la cessione e il comodato degli strumenti di cui alla lettera a) e b) è consentito fra soggetti maggiorenni.

È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il Tiro a Segno Nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

d) Relativamente al porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di Pubblica Sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il Tiro a Segno Nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.

e) Il regolamento terrà conto nelle norme riguardanti il trasporto di detti strumenti di disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

5. Nel regolamento, ai precedenti commi 2 e 4 saranno previste specifiche ipotesi di sanzioni amministrative da erogarsi nei casi tassativi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo».

9.0.1

TABLADINI, SPERONI, MORO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9.

1. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono sostitui-

te dalle seguenti: “le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 *joule*”.

2. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo sull’acquisizione e la detenzione delle armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell’interno con proprio regolamento, da emanare, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

3. Le sanzioni di cui all’articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

4. Il regolamento di cui al comma 2 deve essere conforme ai seguenti criteri:

a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 *joule*. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa sarà utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che ne certifica l’energia entro il limite consentito;

b) l’acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l’operazione sia registrata da parte dell’armiere;

c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il Tiro a Segno Nazionale. L’utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell’autorità di Pubblica Sicurezza. L’utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il Tiro a Segno Nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.

e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

5. Nel regolamento di cui al comma 2 saranno prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo».

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9.

(Esenzione delle armi a colpo singolo ad avancarica dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *h*) della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole “modelli anteriori al 1890” sono aggiunte le seguenti parole: “fatta eccezione per quelle a colpo singolo”».

9.0.4

TABLADINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le armi ad avancarica, ovvero le armi antiche o loro riproduzione, il cui volume di fuoco non rappresenti un pericolo, non sono ricomprese nella legge 18 aprile 1975, n. 110, in attuazione della direttiva 91/477/CEE allegato I cap. III, punto C, cat. D, del 18 giugno 1991;

2. Il Ministero dell'interno è delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che regolamenti l'intera materia per le armi su citate».

9.0.5

MORO, SPERONI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo 10.

10.1 MAGNALBÒ, PASQUALI, CUSIMANO, RECCIA, BONATESTA, SCIVOLLETTO

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

1. I soggetti indicati al comma 7, lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, svolgono attività di tutela delle denomina-

zioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, di vigilanza sulla relativa utilizzazione, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Gli stessi soggetti svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale competente ai sensi delle specifiche leggi preesistenti. Negli altri casi le funzioni medesime sono svolte su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e vigilanza, nelle fasi successive alla apposizione dei segni distintivi delle denominazioni, sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE), n. 2081/92.

2. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, i prodotti a DOP e IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, da tutti i produttori assoggettati al sistema di controllo delle produzioni stesse, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 1 sono sostenuti da tutti i produttori che utilizzano le DOP e IGP, secondo parametri tariffari obiettivi approvati dalle competenti autorità nazionali entro trenta giorni dalla loro proposizione da parte dei soggetti incaricati di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento della loro attività i soggetti che assolvono le funzioni di cui al comma 1 possono:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico e di sistema finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;

c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai criteri di conformità, nonché ai requisiti di rappresentanza negli organi statutari dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare una equilibrata presenza delle categorie dei produttori agricoli e dei trasformatori interessati alla filiera.

6. I soggetti che svolgono le funzioni di cui al comma 1 ai sensi di specifiche leggi preesistenti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.1

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 1, sostituire le parole: «previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo», con le parole: «sentito l'apposito gruppo tecnico di valutazione».

12.22

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 1, sostituire le parole: «previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo», con le parole: «sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998».

12.22 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 1, sostituire le parole: «previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo», con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome».

12.36

PREDA, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le produzioni interessate al controllo ricadenti in una sola regione o in una sola provincia autonoma, l'autorità preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa, è la regione o la provincia autonoma. In tali casi la designazione delle autorità di controllo è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale o provinciale, previo parere espresso dall'assessore competente in materia».

12.15

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico per lo svolgimento dell'attività di controllo.».

12.2 BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) struttura di certificazione che assicuri la partecipazione in forma aggregata degli interessi coinvolti attraverso la presenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera specifica».

12.3 BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

12.8 BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 4.

12.4 BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 5.

12.5 BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 6.

12.6 BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla Regione o alla provincia autonoma nei casi di cui all'ultima parte del comma 1».

12.16 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 7.

12.7 BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 7, sostituire la parola: «albo», con la parola: «elenco».

12.23

IL GOVERNO

12.37 (Identico all'em. 12.23)

PREDA, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 8, sostituire la parola: «albo», con la parola: «elenco» e inserire la seguente lettera:

«c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.».

Conseguentemente, sopprimere, nella lettera a), le parole: «e dall'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92».

12.24

IL GOVERNO

12.38 (Identico all'em. 12.24)

PREDA, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 8, alinea, sopprimere le seguenti parole: «tra quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7.».

12.9

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 9, quinto rigo, sostituire la parola: «che» con le seguenti parole: «o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche queste»; inoltre sostituire la parola: «Albo» con la parola: «elenco».

12.25

IL GOVERNO

12.39 (Identico all'em. 12.25)

PREDA, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e devono essere iscritti all'Albo».

12.10

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «dei predetti regolamenti è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati» con le parole: «del regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate».

12.26

IL GOVERNO

12.40 (Identico all'em. 12.26)

PREDA, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «uno o più organismi privati autorizzati», con le seguenti: «un organismo privato autorizzato».

12.11

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 12, sopprimere le parole: «dal Ministero per le politiche agricole e».

12.17

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 12, sostituire le parole: «o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza» con le parole: «secondo criteri e modalità da determinarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

12.41

PREDA, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 12, sostituire dalle parole: «dalle regioni» sino alla fine, con le seguenti: «secondo criteri e modalità da determinarsi previa intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

12.27

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 13, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».

12.28

IL GOVERNO

12.42 (Identico all'em. 12.28)

PREDA, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 14.

12.18

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 14, sostituire la parola: «Albo» con la parola: «elenco».

12.29

IL GOVERNO

12.43 (Identico all'em. 12.29)

PREDA, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sopprimere il comma 15.

12.12

BETTAMIO, PASTORE

12.30 (Identico all'em. 12.12)

IL GOVERNO

12.44 (Identico all'em. 12.12)

PREDA, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, primo periodo, dopo la parola: «valorizzazione», inserire le parole: «di informazione del consumatore».

Sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto dei quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92. In Consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero per le politiche agricole».

Nella lettera a), sostituire la parola: «avanzano» con le parole: «possono avanzare».

Nella lettera c), sostituire le parole «possono adottare» con le parole: «possono promuovere l'adozione di» e la parola: «17» con la parola: «18».

Sopprimere la lettera d).

Nella lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «svolgono funzioni di vigilanza al fine di assicurare la» con le parole: «collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero per le politiche agricole, alla vigilanza e alla». Nel secondo periodo, sostituire le parole: «delle funzioni di vigilanza» con le parole: «di tali funzioni» e la parola: «Preto-re» con le parole: «Sindaco o suo delegato».

12.31

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, primo periodo, dopo la parola: «valorizzazione», inserire le parole: «di informazione del consumatore».

Dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto dei quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92. I Consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero per le politiche agricole».

Nella lettera a), sostituire la parola: «avanzano» con le parole: «possono avanzare».

Nella lettera c), sostituire le parole «possono adottare» con le parole: «possono promuovere l'adozione di».

Sopprimere la lettera d).

Nella lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «svolgono funzioni di vigilanza al fine di assicurare la» con le parole: «collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero per le politiche agricole alla» e sopprimere le parole: «tale attività è esplicata ad ogni livello nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio». Nel secondo periodo, sostituire le parole: «Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza» con le parole: «Agli agenti dipendenti dai consorzi nell'esercizio di tali funzioni» e la parola: «Pretore» con le parole: «Sindaco o suo delegato».

12.45

PREDÀ, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con decreto del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia autonoma».

12.19

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, lettera e), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della trasformazione e del commercio».

12.13

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, lettera e) dopo le parole: «agli agenti dipendenti» sono inserite le seguenti: «o incaricati».

12.20

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, lettera e), sostituire le parole: «innanzi al pretore», con le seguenti: «innanzi al giudice di pace».

12.21

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 16, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) possono promuovere e valorizzare il prodotto;».

12.14

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 16 sono a carico di tutti i produttori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro per le politiche agricole».

12.32

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 16 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro per le politiche agricole».

12.32 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti approvati ai sensi dei regola-

menti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, i prodotti DOP, IGP e AS, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e AS, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 16 sono sostenuti da tutti i produttori che accedono al sistema di utilizzazione delle DOP, IGP e STG. Con provvedimento del Ministro per le politiche agricole, sono stabiliti i criteri per la determinazione dei contributi richiesti».

12.46 (Identico all'em. 12.32)

PREDÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 53», dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 16, sono a carico di tutti gli utilizzatori delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, secondo parametri tariffari equi ed obiettivi, proposti dai soggetti di cui al comma 1 ed approvati dalla competente autorità nazionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.50

BEDIN, ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 53», sostituire il comma 18 con il seguente comma:

«18. Con decreti del Ministro per politiche agricole, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una adeguata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi».

12.33

IL GOVERNO

12.47 (Identico all'em. 12.33)

PREDÀ, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», nel comma 19, sostituire le parole: «suddetta data», con le seguenti: «data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 18.».

12.34

IL GOVERNO

12.48 (Identico all'em. 12.34)

PREDA, BEDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 53», dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

12.35

IL GOVERNO

12.49 (Identico all'em. 12.35)

PREDA, BEDIN

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Distretti agroalimentari)

1. Ai fini dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e con l'obiettivo di concentrare gli interventi pubblici di carattere strutturale per l'agricoltura, il Ministro per le politiche agricole, con modalità concordate con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare i distretti agroalimentari di cui al comma 2.

2. Sono distretti agroalimentari i comprensori territoriali, anche appartenenti a più regioni contigue, in cui si situano allevamenti di specie animali o coltivazioni di prodotti agricoli di base, anche destinati alla trasformazione alimentare, che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) classificazione DOC, DOP, IGP, IGT, ai sensi dei regolamenti CE n. 2081 e n. 2082 del 1992;

b) omogeneità delle produzioni, sancita da disciplinari di produzione riconosciuti da ente pubblico;

c) presenza di strutture associative e di servizi, con particolare riguardo per quelle autogestite dai produttori agricoli.

3. Costituiscono titolo preferenziale ai fini della concentrazione dell'intervento pubblico:

a) la presenza di una consistente integrazione con l'industria di trasformazione locale;

b) l'utilizzo di metodi di produzione a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE n. 2078 del 1992».

12.0.1

BETTAMIO, PASTORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni dei produttori previste dai regolamenti comunitari n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 e n. 952/97 del 20 maggio 1997 debbono assumere una delle seguenti forme giuridico-societarie previste dal codice civile:

a) società cooperative e loro consorzi;

b) consorzi con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile;

c) società di capitali.

2. Il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori è disciplinato dalle norme del codice civile relative alla forma giuridico-societaria prescelta.

3. Al fine di evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori dovrà essere garantita negli organi direttivi delle organizzazioni dei produttori la rappresentanza delle minoranze nonché richiesta una maggioranza qualificata per le delibere assembleari su materie di particolare rilevanza. È, inoltre, consentita la partecipazione di soggetti diversi dai produttori del settore purché in posizione non rilevante ai fini del controllo dell'organizzazione da parte dei produttori medesimi.

4. Sono esclusi da qualsiasi imposta i contributi e i corrispettivi versati dai soci alle proprie organizzazioni dei produttori e alle unioni nazionali di tali organizzazioni, anche a fronte di specifiche prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti nell'ambito delle finalità statutarie o in applicazione di specifiche disposizioni di legge. La stessa esclusione opera, alle medesime condizioni, per gli aiuti finanziari concessi alle organizzazioni dei produttori e alle unioni a titolo di contributi di avviamento o per la realizzazione di programmi di attività. Gli atti costitutivi, gli statuti e i libri sociali delle organizzazioni dei produttori e delle loro unioni beneficiano delle

stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

5. Le leggi 27 luglio 1967, n. 622 e 20 ottobre 1978, n. 674 sono abrogate».

12.0.2

BETTAMIO, PASTORE

Art. 17.

Al comma 2, lettera e), in fine, aggiungere: «La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:

a) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;

b) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;

c) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati».

17.1

PASTORE

Art. 18.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato».

18.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, concernente la protezione degli animali durante il trasporto)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388 è inserito il seguente articolo:

“Art. 14.-bis (Rappresentanza in giudizio). Le associazioni per la protezione degli animali riconosciute ai sensi della legge 11 agosto

1991, n. 266, e gli enti morali possono denunciare i fatti lesivi degli animali e possono intervenire nei giudizi inerenti le fattispecie illecite di cui al presente decreto, nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi"».

19.0.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, concernente «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali)

1. All'allegato I, capitolo I 1.b), al numero 7 (Intermediari di cui all'articolo 3, comma 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le confezioni o i contenitori dell'additivo dovranno riportare in modo indelebile le seguente stampigliature: nome, indirizzo, nazionalità dello stabilimento originario di produzione. Le stesse dovranno avere caratteri di stampa di dimensioni non inferiori ai 10 mm in altezza per singola sillaba per le confezioni o i contenitori di peso superiore ai 10 kg., oltre a quanto già indicato all'articolo 15 del D.P.R. 228/92».

19.0.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, concernente «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali)

1. All'allegato I, capitolo I 1.b), al numero 6.2 (Registrazione) aggiungere, in fine le seguenti parole: «I soggetti che impiegano sistemi di amministrazione e controllo computerizzato possono ottemperare a tali prescrizioni con il loro utilizzo"».

19.0.3

LUBRANO DI RICCO

Art. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Le nuove aree obiettivo 1 e 2 e quelle in fase transitoria, così come definite dalla normativa in materia di politica strutturale della Unione Europea per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, sono equiparate nelle leggi nazionali vigenti alle aree obiettivo 1, 2 e 5-b».

21.0.1

BEDIN, ANDREOLLI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il termine “disfarsi”, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si interpreta nel senso che:

a) in caso di smaltimento, si intende per disfarsi l'uno con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) in caso di recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:

a) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;

b) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

c) qualora i materiali stessi vengono usati senza alcun ulteriore trattamento per la produzione di energia da biomassa».

21.0.2

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. In attuazione dell'articolo 1, capoverso 1, lettera *a*) della direttiva 91/156/CEE il termine «disfarsi» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che:

a) in caso di smaltimento, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) in caso di recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Con riferimento al comma precedente, non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:

a) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;

b) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

21.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. In attesa di una regolamentazione organica per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è prorogata di cinque anni la validità dei permessi o carte di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

2. Alla scadenza i cittadini di Stati membri dell'Unione europea possono ottenere il rinnovo per tempo indeterminato mediante comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza con lettera raccomandata. La proroga ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo

alla ricezione della comunicazione salvo che l'autorità di pubblica sicurezza nello stesso termine abbia adottato un provvedimento motivato di diniego di rinnovo o di limitazione della durata della proroga.

3. La carta o permesso di soggiorno è rinnovata a tempo indeterminato per coloro che sono regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni ininterrotti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, contravventori abituali, sottoposti a misure di sicurezza, rinviati a giudizio o condannati per delitto non colposo con pena detentiva superiore a 24 mesi».

21.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 1.500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri dell'Unione europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati sono promosse dal Ministro per gli affari esteri.

2. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in lire 1.500 milioni per l'anno 2000 si provvede, per l'anno 1999 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

21.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, si interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazioni riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parte A e B, IV parte B della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, nel testo sostituito dalla direttiva del Consiglio 92/103/CEE, e successive modificazioni.

2. In ogni caso non è punito colui che importi, qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

3. Per periodi limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con decreto del Ministero delle politiche agricole motivato si può vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno a motivo del quale è disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione di sanzioni è subordinata all'accertamento della presenza concreta dell'agente patogeno.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve indicare aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione».

21.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificata dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole «Ministro competente per le politiche comunitarie» sono sostituite dalla seguente: «Governo».

21.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche del capo XIV - bis del codice civile)

1. Al primo comma dell'articolo 1469-bis, le parole «, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi,» sono soppresse.

2. All'articolo 1469-quater è aggiunto il seguente terzo comma: «La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies».

3. Al quinto comma dell'articolo 1469-quinquies le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente capo».

21.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazioni appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;

b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'ISVAP, quando:

tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale Autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;

d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati ed informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;

e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;

f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;

g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;

i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purché siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia».

21.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali)

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «di ciascun medicinale» sono sostituite dalle seguenti: «di specialità medicinali.»;

b) all'articolo 4, comma 2, è inserita la seguente lettera: «c) siano iscritti all'albo professionale.»;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;

d) all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:

1) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;

2) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi di applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.«;

e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: «Nell'ipotesi disciplinata» fino a: «su ordinazione del medico;» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate;»;

f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: «destinate» fino a: «trenta giorni;», sono soppresse;

g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;».

21.0.10

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313».

21.0.11

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65, è aggiunto il seguente comma: «2. Il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è sostituito dal seguente: »È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'indempimento del terzo. È però consentito alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; e sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo»».

21.0.12

VILLONE

All'allegato A, aggiungere le seguenti direttive:

«98/71/CE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

1999/20/CE direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

1999/34/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi;

1999/35/CE direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

1999/38/CE direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni».

1.All.A.1

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente direttiva:

«98/82/CE, inerente la determinazione delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli».

2.All.B.1

SPERONI, MORO

Al comma 1, nell'allegato B ivi richiamato, aggiungere le seguenti direttive:

«97/50/CE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/21/CE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli».

2.All.B.2

SPERONI, MORO

All'allegato C, aggiungere le seguenti direttive:

«1999/21/CE direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;

1999/22/CE direttiva del Consiglio del 29 marzo 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

1999/39/CE direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

1999/50/CE direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento».

3.All.C.1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

466^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE REFERENTE

(3807) *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

- (2085) *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*
- (2360) *SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*
- (2531) *LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*
- (2649) *VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*
- (2679) *LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero*
- (2680) *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*
- (2834) *CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*
- (3340) *BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*
- (3457) *CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*
- (3518) *GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*
- (3709) *MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*
- (3712) *MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*
- (3757) *FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

- e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Disgiunzione del disegno di legge n. 3457)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame delle proposte di coordinamento riferite al testo del disegno di legge n. 3807 come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione.

Il presidente RELATORE illustra la proposta di coordinamento coord. 27.1, evidenziando come essa sia volta a raccordare il disposto dell'articolo 27 del disegno di legge n. 3807 con l'articolo 3 del disegno di legge n. 3979, recante disposizioni in materia di indagini difensive. La proposta è finalizzata a far sì che la materia in questione venga disciplinata in un'unica sede - che viene individuata nel citato disegno di

legge n. 3807 – e conseguentemente la sua approvazione implicherà, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 3979, la soppressione o comunque la modifica dell'articolo 3 in questione.

Posta ai voti, è approvata la proposta di coordinamento coord. 27.1.

Il presidente RELATORE illustra quindi la proposta di coordinamento coord. 31.1 che viene successivamente posta ai voti e approvata.

Il presidente RELATORE illustra poi la proposta di coordinamento coord. 50.1, volta ad estendere ai procedimenti con citazione diretta a giudizio le garanzie previste per i procedimenti con udienza preliminare dal nuovo articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 21-*bis*.

La proposta di coordinamento coord. 50.1 viene posta ai voti e approvata.

Il presidente relatore PINTO illustra la proposta di coordinamento coord. 52.1 che, con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è posta ai voti e approvata.

Il presidente relatore PINTO propone di modificare il titolo del disegno di legge n. 3807, esplicitando il riferimento alla modifica delle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore PINTO propone alla Commissione di procedere alla disgiunzione del disegno di legge n. 3457.

Conviene la Commissione.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice SCOPELLITI annuncia la sua astensione.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del partito popolare italiano.

La Commissione conferisce infine mandato al presidente relatore Pinto di riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 3807 nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame, proponendo in esso l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo, tranne il disegno di legge n. 3457 – il cui esame viene disgiunto – e delle petizioni ad esso attinenti. La Commissione conferisce altresì mandato al

presidente relatore di procedere alle modifiche di coordinamento formale necessarie, anche con specifico riferimento a quelle da apportare alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al decreto legislativo n. 51 del 1998.

(4053) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica all’articolo 656 del codice di procedura penale

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore RUSSO il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo sia volto a sostituire l’articolo 656 del codice di procedura penale – che, come è noto, è stato recentemente riformulato dall’articolo 1 della legge n. 165 del 1998 – apportando a tale articolo sostanzialmente due modifiche che riguardano la previsione che l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione siano notificati al condannato e non invece consegnati, come stabilisce il vigente comma 5, e, inoltre, al successivo comma 9, l’ampliamento dei casi in cui non potrebbe essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena, con l’esclusione dell’applicabilità di tale procedura nei confronti dei recidivi. Mentre sulla seconda delle modifiche testè menzionate manifesta perplessità e fa presente, peraltro, che anche il primo firmatario del disegno di legge si è dichiarato disponibile a soprassedere su un intervento di questo tipo, per quanto riguarda l’altra modifica proposta essa indubbiamente coglie un problema reale, anche se va ricordato che in sede di esame della legge n. 165 del 1998 la questione fu attentamente valutata e la previsione della consegna in luogo della notifica fu inserita proprio al fine di assicurare l’effettiva conoscibilità, da parte del condannato, della situazione in cui egli si veniva a trovare e delle facoltà che poteva esercitare e ciò soprattutto allo scopo di tutelare i soggetti meno provveduti, come in particolare i cittadini extracomunitari. Una soluzione possibile potrebbe forse essere quella di prevedere che la notifica debba avvenire non solo al condannato, ma anche al difensore dello stesso, attribuendo altresì a quest’ultimo il potere di presentare le istanze che attualmente potrebbero essere presentate dal condannato. Si tratta comunque di una prima ipotesi e spetterà poi alla Commissione, nel prosieguo dell’esame, valutare quali soluzioni alternative risulteranno concretamente percorribili.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedì 16 settembre 1999, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 9.

467^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2945) Revisione del procedimento disciplinare notarile

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore PASTORE, che interviene ai sensi dell'articolo 31, comma 1, dà per illustrato l'emendamento 1.1 che intende considerare regione unica ai fini della costituzione di una commissione regionale di disciplina (COREDI) quella risultante dall'aggregazione della Basilicata alla Campania.

Il relatore BATTAGLIA esprime parere favorevole e, senza discussione, l'emendamento è approvato dalla Commissione.

Posto in votazione è, poi, approvato l'articolo 1 nel testo modificato.

Il senatore RUSSO chiede chiarimenti in merito alla differente formulazione delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 ove, mentre alla lettera d) si individua entro il terzo grado l'incompatibilità fra componenti della COREDI e i notai che siano parenti o affini entro il terzo grado, alla precedente lettera c) il grado del rapporto di parentela e affinità del notaio col magistrato che sia, a sua volta, componente della COREDI non viene definito.

Dopo che in argomento il senatore PASTORE ha fornito alcuni chiarimenti si passa all'esame dell'emendamento 2.1 che viene illustrato dal senatore BUCCIERO: in particolare, l'oratore intende chiarire che l'emendamento introduce una causa ulteriore di ineleggibilità che si pro-

pone come una norma di garanzia, per evitare che i notai, i quali nei tre anni precedenti siano stati componenti dei consigli notarili, si avvalgano del vantaggio derivante da tale posizione per proporsi come componenti anche della COREDI.

Dopo che il relatore BATTAGLIA e il sottosegretario AYALA si sono espressi in favore dell'emendamento, esso viene approvato dalla Commissione.

Posto successivamente in votazione l'articolo 2 è accolto, con la modifica apportata.

Si passa all'esame dell'emendamento 14.1.

Il senatore BUCCIERO precisa che l'intento di prolungare da quattro a cinque anni il termine di prescrizione dell'azione disciplinare è ispirato all'esigenza di formulare una valutazione più prudentiale rispetto al compiersi della prescrizione.

Il senatore PASTORE, rispondendo a richieste di chiarimento dei senatori BERTONI e RUSSO e del PRESIDENTE precisa che il contenuto dell'articolo 14, sia per quanto riguarda la previsione della riscrittura del primo comma dell'articolo 146 della legge n.89 del 1913, che già prevedeva in quattro anni la prescrizione dell'azione disciplinare, sia per quanto attiene il contenuto del comma 2 dello stesso articolo 14, consegue alla sentenza n. 40 del 1990 pronunciata dalla Corte costituzionale che ha – in particolare – stabilito l'illegittimità dell'articolo 146 nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando, per il fatto illecito, sia promosso processo penale.

Il relatore BATTAGLIA esprime parere contrario.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 14.1 e, con successiva e separata votazione, l'articolo 14 nel testo modificato.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 20.0.1, sottolineando che esso si propone – tra l'altro – di prevedere l'obbligo del notaio di ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità con il beneficio di inventario, avendo egli constatato una certa riluttanza della categoria ad accettare di svolgere tale funzione, che egli considera, invece, dovuta.

Seguono interventi dei senatori PASTORE e Antonino CARUSO.

Il sottosegretario AYALA esprime, quindi, il parere contrario del Governo.

Il senatore BUCCIERO ritira, quindi, l'emendamento 20.0.1.

Il senatore PASTORE illustra, poi, l'emendamento 22.1, che introduce alcune modifiche – di cui egli sottolinea la particolare innovatività – nella legge n. 577 del 1949, che istituisce il Consiglio nazionale del notariato, prevedendo, in particolare, la facoltà di tale organo di stipulare, a vantaggio dell'intera categoria notarile, una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni causati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni. Al Consiglio nazionale stesso è attribuita la facoltà di stabilire annualmente un ulteriore contributo necessario per la gestione della polizza di responsabilità civile. A tale disposizione – prosegue il senatore Pastore – è accompagnata un'ulteriore previsione che attribuisce al Consiglio nazionale del notariato il potere di costituire e gestire un fondo di garanzia destinato al risarcimento dei danni causati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni e non garantiti dalla polizza assicurativa. Al fine di alimentare il fondo in questione, è previsto a carico dei notai l'obbligo del versamento di un contributo e sono previste sanzioni in caso di mancato versamento della somma dovuta. Infine, la proposta di modifica contiene anche la previsione che le parti, che abbiano versato al notaio l'importo delle imposte a lui dovute obbligatoriamente per la registrazione di un atto, sono liberate nei confronti dello Stato a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio stesso.

Sulla proposta illustrata dal senatore Pastore si apre il dibattito.

Dopo un intervento del presidente PINTO, prende la parola il senatore BUCCIERO che richiama l'attenzione sui possibili effetti disincentivanti che, in alcuni casi, una copertura assicurativa generalizzata potrebbe avere nei confronti di singoli notai, eliminando qualsiasi remora ad eventuali comportamenti non improntati ad una adeguata diligenza.

Il senatore BERTONI manifesta perplessità con particolare riferimento alla previsione di sanzioni disciplinari nell'ipotesi in cui il notaio non versi le somme dallo stesso dovute per il finanziamento del fondo di garanzia previsto dalla lettera *f-ter* del comma *7-bis* dell'emendamento 22.1. Condivide invece il comma *7-ter* di tale emendamento.

Il senatore Antonino CARUSO condivide senz'altro l'impostazione ispiratrice del comma *7-ter* dell'emendamento 22.1, ma ritiene che la formulazione dello stesso dovrebbe essere modificata sopprimendo le parole «a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio». In tal modo infatti si assicurerebbe, ai fini qui considerati, quella libertà di prova che appare la soluzione più opportuna se si tiene conto della maniera in cui concretamente si atteggiavano i rapporti fra il notaio e i suoi clienti, che si configurano normalmente in termini prevalentemente fiduciari.

Il senatore RUSSO invita il senatore Pastore a ritirare l'emendamento 22.1, sottolineando sia le perplessità che suscita il comma *7-bis* di tale emendamento nella misura in cui limita la possibilità per il singolo notaio di ricorrere ad assicurazioni diverse da quella prescelta dal

Consiglio nazionale del notariato, sia il carattere fortemente innovativo – e perciò meritevole di un’ulteriore e più approfondita riflessione – della proposta contenuta nel comma 7-ter.

Anche il senatore CENTARO manifesta perplessità sulle proposte contenute nell’emendamento 22.1.

Il senatore PASTORE ritira l’emendamento 22.1 in considerazione dell’andamento del dibattito, pur rilevando, nel merito, come le obiezioni sollevate nei confronti della proposta debbano ritenersi superabili. A questo proposito, ribadisce come la lettera f-bis di tale emendamento affronti essenzialmente un problema di carattere economico, mentre la previsione della lettera f-ter appare giustificata dalla circostanza che i fatti cui essa fa riferimento sono, in concreto, quelli nei quali si sono verificati casi di vera e propria infedeltà da parte del notaio.

Il senatore Antonino CARUSO fa proprio l’emendamento 22.1 e lo modifica sopprimendo al comma 7-ter le parole «a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio».

Il relatore BATTAGLIA esprime parere favorevole sull’emendamento 22.1, ritenendo senz’altro condivisibili l’impostazione ispiratrice dello stesso e le soluzioni operative prospettate.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sull’emendamento 22.1, evidenziando l’estraneità della proposta emendativa ai contenuti del disegno di legge in titolo e il carattere assolutamente eccezionale che rivestirebbe una previsione normativa con la quale per legge verrebbe imposto a ciascun notaio l’obbligo di partecipare al fondo di garanzia previsto dalla lettera f-ter del comma 7-bis dell’emendamento in questione.

Per quanto riguarda poi la previsione di cui al comma 7-ter, il rappresentante del Governo osserva come un intervento di questo genere potrebbe essere preso in considerazione solo nell’ambito di una più generale modifica, per gli aspetti qui rilevanti, delle vigenti disposizioni in materia fiscale.

Il senatore SENESE preannuncia la propria astensione sul comma 7-bis dell’emendamento 22.1, sottolineando come le soluzioni ivi contenute non appaiano coerenti con le peculiari caratteristiche della figura del notaio che, come è noto, pur essendo un libero professionista, riveste altresì la qualifica di pubblico ufficiale. Più in particolare, per quanto riguarda la lettera f-ter del citato comma 7-bis, non sembra poi condivisibile la mancata previsione della possibilità, per ciascun notaio, di stipulare separatamente un diverso contratto assicurativo senza essere obbligato a contribuire al fondo di garanzia previsto dalla citata lettera f-ter.

Preannuncia invece il proprio voto favorevole sul comma 7-ter dell'emendamento 22.1, qualora tale comma venga modificato ripristinando la sua originaria formulazione.

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 22.1, riformulandolo nell'emendamento 22.1 (Nuovo testo) in merito al quale sottolinea, rifacendosi a quanto da lui già detto, che il cittadino che si rivolge al notaio si trova normalmente in una posizione di sudditanza psicologica tale da rendere poco probabile che egli richieda il rilascio di regolare ricevuta da cui risulti il versamento al notaio dell'importo delle imposte allo stesso obbligatoriamente dovute per la registrazione dell'atto. In considerazione di ciò, la previsione originariamente contenuta nel comma 7-ter dell'emendamento 22.1 risulta, sotto questo specifico punto di vista, ispirata ad un formalismo che appare, in concreto, inopportuno e non condivisibile.

Il senatore SENESE presenta e illustra il subemendamento 22.1 (Nuovo testo)/1 e preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 22.1 (Nuovo testo) qualora venga approvato il predetto subemendamento ovvero, in caso contrario, la sua astensione sull'emendamento. Nel merito, sottolinea come la formalità degli adempimenti, con specifico riguardo anche al profilo documentale, sia una caratteristica dell'ordinamento fiscale e come, nell'ipotesi disciplinata nell'emendamento 22.1 (Nuovo testo), sia necessario definire una soluzione che non differenzi la posizione del notaio da quella di altri soggetti – si pensi alla figura dell'esattore – che allo stesso sono equiparabili per quel che concerne gli adempimenti qui considerati.

Segue un breve ulteriore intervento del senatore Antonino CARUSO che evidenzia come la soluzione proposta nell'emendamento 22.1 (Nuovo testo) sia giustificata dalle caratteristiche del tutto peculiari che contraddistinguono la figura del notaio.

Il relatore BATTAGLIA esprime parere favorevole sul subemendamento 22.1 (Nuovo testo)/1.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sul subemendamento 22.1 (Nuovo testo)/1.

Posti separatamente ai voti sono approvati il subemendamento 22.1 (Nuovo testo)/1, l'emendamento 22.1 (Nuovo testo) come modificato e, infine, l'articolo 22 come emendato.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 22.0.1.

Il senatore RUSSO sottolinea l'esigenza di un maggiore approfondimento delle problematiche sottese all'emendamento 22.0.1, con particolare riferimento al rapporto fra le previsioni normative in tale proposta emendativa contenute e gli eventuali diritti di terzi.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 22.0.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Battaglia a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modifiche ad esso apportate, autorizzandolo, altresì, a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a procedere alle modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 27.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 430-*bis*. 1. È vietata l'assunzione di informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468, nonché da quelle di cui sia stata disposta l'assunzione nel corso del dibattimento. Le informazioni assunte in violazione del divieto non possono essere utilizzate ed il loro contenuto non può essere riferito nel dibattimento.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa con l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.”».

Coord. 27.1

IL RELATORE

Art. 31.

Al comma 1, all'articolo 441 ivi richiamato, al capoverso 5, aggiungere in fine le seguenti parole «nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.».

Coord. 31.1

IL RELATORE

Art. 50.

Al comma 1, all'articolo 550 ivi richiamato dopo il capoverso 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis».

Conseguentemente all'articolo 552 ivi richiamato al capoverso 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.».

Coord. 50.1

IL RELATORE

Art. 52.

All'articolo 52, al comma 7, al capoverso 1 sopprimere le parole «in composizione monocratica».

Coord. 52.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2945**Art. 1.**

Al comma 1, le parole: «della Basilicata alla Puglia» sono sostituite dalle seguenti: «della Basilicata alla Campania».

1.1

PASTORE

Art. 2.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i notai che nei tre anni precedenti siano stati componenti dei consigli notarili.

2.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Art. 14.

Al comma 1, all'articolo 146 ivi richiamato, al primo capoverso sostituire – ovunque ricorra – la parola: «quattro» con la parola: «cinque».

14.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Art. 20.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

Ai notai è fatto obbligo, se richiesti, di:

1) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

2) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio. Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

3) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'articolo 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

4) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

b) Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

Ai notai è concessa anche la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti».

20.0.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Art. 22.

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

7-bis). All'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) stipula a vantaggio dell'intera categoria, polizza assicurativa per il risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni. Ferma al 2 per cento la misura massima del contributo prevista dall'articolo 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220, al Consiglio nazionale del notariato è attribuita la facoltà di stabilire annualmente, entro il mese di ottobre di ciascun anno l'ulteriore contributo necessario per la gestione della polizza di responsabilità civile;

«f-ter) costituisce e gestisce un fondo di garanzia destinato al risarcimento dei danni causati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni, non garantiti dall'assicurazione prevista dalla precedente lettera. Il fondo non risponde dei danni provocati dal notaio nell'esercizio della professione copribili ma non coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria in

quanto eccedenti il massimale o compresi nella franchigia esente. Per consentire l'assolvimento del compito stabilito nella presente lettera è imposto al notaio il versamento al Consiglio nazionale stesso, con delibera da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno e da sottoporre a visto del Ministro di grazia e giustizia. I notai in esercizio sono obbligati a versare detta somma al Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In difetto, il Consiglio nazionale del notariato invita il notaio inadempiente ad eseguire il versamento entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. Il mancato versamento comporta la sospensione dalla funzione, che dovrà essere dichiarata dalla commissione di disciplina competente per territorio su segnalazione del Consiglio nazionale. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato redigerà e farà pervenire al Ministro di grazia e giustizia per l'approvazione il relativo regolamento.

7-ter. All'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le parti che abbiano versato al notaio l'importo delle imposte ad esso obbligatoriamente dovute per la registrazione dell'atto, sono liberate nei confronti dello Stato a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio».

22.1

PASTORE

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. All'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le parti che abbiano dimostrato di aver versato al notaio l'importo delle imposte ad esso obbligatoriamente dovute per la registrazione dell'atto, sono liberate nei confronti dello Stato».

22.1 (Nuovo testo)

ANTONINO Caruso

All'emendamento 22.1 (Nuovo testo), sopprimere le parole: «dimostrato di aver» e, dopo la parola: «Stato», aggiungere le seguenti: «a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio».

22.1 (Nuovo testo) / 1

SENESE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla fine aggiungere il seguente comma:

“Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono

essere confermati anche da una sola delle parti, o dai suoi aventi causa, mediante atto avente data certa, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare».

2. Possono essere confermati anche gli atti redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data».

22.0.1

PASTORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

233^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SERVELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,35.***PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del Governo sulla situazione nel Kosovo e sulla partecipazione dell'Italia alla ricostruzione dei Balcani, alla vigilia della Conferenza di Sarajevo**(R046 003, C03^a, 0023^o)

Il sottosegretario RANIERI ricorda che la situazione attuale del Kosovo è regolata in primo luogo dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha aperto la strada alla presenza di una Amministrazione Civile (UNMIK) presieduta dal Ministro francese Bernard Kouchner. Dopo il rientro dei rifugiati il primo compito che si pone alla ricostruzione è quello di vigilare affinché gli odi accumulati non pregiudichino il processo di pacificazione avviato: per questo ci si sta adoperando per uno spiegamento quanto più rapido possibile della forza di polizia internazionale, cui l'Italia contribuirà con circa 370 unità, che parteciperanno sin dalle prossime settimane all'addestramento della nuova forza di polizia locale.

Uno degli scopi cui dovrà tendere la ricostruzione è la riconciliazione interetnica, e per questo motivo il processo che si sta avviando non avrà contenuti solo economici ma riguarderà anche la società civile e i termini di convivenza fra i vari gruppi etnici e culturali. L'obiettivo della ricostruzione non si limiterà al ripristino delle infrastrutture e delle abitazioni danneggiate ma perseguirà un cammino più ampio, investendo non solo il Kosovo ma anche gli altri paesi dell'area, tentando di dissolvere squilibri che potrebbero essere fonte di ulteriori instabilità, nonché favorendo la democratizzazione per promuovere quei valori a cui l'Europa è fermamente legata.

Il Patto di stabilità, varato a Colonia il 10 giugno scorso, trae origine appunto dall'esigenza riconosciuta di un impegno collettivo in tal senso, e il vertice di Sarajevo di domani servirà a ribadire al massimo livello gli impegni assunti. Il Patto poggia su tre capitoli: quello della democratizzazione, quello dello sviluppo economico e infine quello della sicurezza, in un approccio globale e integrato della regione dei Balcani nel suo insieme. L'Italia auspica che ciò possa in un futuro non troppo lontano includere anche la Repubblica federale di Jugoslavia, ben consapevoli del rischio che il suo isolamento finirebbe per creare un buco nero che comprometterà l'esito degli sforzi della comunità internazionale. Gli eventi che occorre ricordare sono il vertice finanziario mondiale del 13 luglio e la riunione dei paesi donatori del 28 luglio: dalle prime valutazioni è risultato che i danni sono soprattutto concentrati nel settore delle abitazioni private e, salvo eccezioni, non sembrerebbero seriamente compromesse le infrastrutture necessarie a garantire una parziale ripresa del Kossovo. L'attenzione è stata concentrata sugli interventi più urgenti nel settore finanziario, nel finanziamento dell'UNMIK, nella riabilitazione degli edifici e nelle misure necessarie a garantire il rientro dei profughi. Il vertice di domani a Sarajevo celebrerà solennemente il passaggio dalla fase del conflitto a quella della ricostruzione.

Da parte italiana sono stati decisi interventi relativi alla riabilitazione dell'ospedale di Pec e delle altre strutture sanitarie ubicate nel distretto e il Governo attribuisce la massima importanza alle iniziative da promuovere per favorire lo sviluppo e l'integrazione europea di tutti i Balcani: a tal fine l'Italia ha offerto la propria disponibilità per organizzare a Bari nel prossimo autunno una conferenza internazionale, iniziativa favorevolmente accolta dai *partners* europei. Per quanto riguarda la cooperazione italiana essa è tuttora attiva in Albania, in Macedonia e in Montenegro, mentre ci si appresta a varare una legge speciale che definirà le modalità dell'intervento italiano e stanzi i fondi necessari alla realizzazione dei programmi in Kossovo. Per il momento si è nominato un Consigliere, nella persona del dottor Bernabé, che raccordi le attività di progettazione e investimento con il sistema delle imprese interessate alla ricostruzione. L'Italia infatti avrà un interesse particolare alla ricostruzione dei due corridoi che collegano l'Adriatico con il mar Nero, l'uno orizzontale facente capo a Bari e l'altro trasversale con partenza da Trieste.

Riferisce infine che nel recente colloquio avuto dal Ministro Dini col Segretario di Stato americano Madeleine Albright sono stati sottolineati questi aspetti dell'impostazione italiana e si è affermata la comune consapevolezza del rispetto dei punti della risoluzione dell'ONU che hanno permesso la sospensione delle operazioni militari in Kossovo come base di tutte le azioni successive.

Sulle comunicazioni del rappresentante del Governo si apre il dibattito.

La senatrice SQUARCIALUPI segnala che si pensa sempre alle grandi industrie ma che in realtà nella ricostruzione del Kossovo potrebbero più utilmente impegnarsi le piccole e medie imprese che appaiono

assenti dalle direttive del Governo. Chiede quale sia il modello di sviluppo che ispirerà la ricostruzione, sperando di non ripetere gli errori della Bosnia dove non si stanno creando prospettive di lavoro e si va anzi affermando la tendenza a vivere sotto forma di protettorato. Segnala infine l'enigma costituito da Ibrahim Rugova e dal gruppo dirigente che ruotava intorno a lui, oggi praticamente scomparso, che pone il quesito di come si possa ricostruire una società laddove non vi sia una classe dirigente.

Il senatore VOLCIC, premesso che forse nel caso dell'Albania e del Kosovo non si può parlare in senso proprio di società civile, rimarcando piuttosto aspetti tribali privi di ascendenti culturali paragonabili con il resto del centro Europa, osserva che solo l'UCK sembra ancorato sul territorio e in grado di poter governare le popolazioni allo sbando. Il caso della Bosnia era senz'altro diverso, i profughi sono potuti rientrare più facilmente in uno Stato che presentava comunque una certa struttura. Si chiede come si possa pensare a medio termine di avvicinare questi paesi del sud dei Balcani alle istituzioni europee.

Il senatore ANDREOTTI osserva che neanche il rientro delle popolazioni in Bosnia sia stato di grande successo e quindi, date le condizioni veramente tremende del Kosovo, non ci si potrà aspettare grandi cose. Occorre chiarire il punto politico del Kosovo, se esso faccia parte della Federazione jugoslava o se seguirà le affermazioni dello stesso Rugova che prospettarono un'autodeterminazione fra qualche anno. Auspica che il processo di ricostruzione veda l'Italia integrata nei programmi multinazionali e che non si disperdano iniziative individuali, non distogliendo inoltre le risorse della cooperazione da quelle parti del mondo, come l'Africa, i cui bisogni sembrano dimenticati.

Il senatore VERTONE richiama l'attenzione sulla lacuna rilevata nel discorso del Sottosegretario per quanto riguarda la Serbia, paese che ha subito gravissimi danni alle infrastrutture e che dovrebbe essere destinatario di uguali aiuti di ricostruzione. Si è detto che ciò sarebbe subordinato al ristabilimento di un ordine democratico, ma non vede perché questo principio allora non debba valere per l'Albania e il Kosovo in cui sembra che la politica sia gestita dal brigantaggio e dal banditismo. Per quanto riguarda gli interessi geostrategici dell'Italia osserva che il corridoio trasversale fra l'Adriatico e il mar Nero non può prescindere dalla realizzazione di una rete di trasporti ad alta velocità che attraversi la Val Padana, per non escludere l'Italia dalla futura prospettiva economica internazionale che potrebbe altrimenti passare al di là delle Alpi.

Il senatore PIANETTA testimonia personalmente la situazione disastrosa della zona di Pec nella quale, oltre alle distruzioni, manca completamente il requisito della sicurezza e non si procede alla smilitarizzazione dell'UCK né al rastrellamento delle armi per mancanza di uomini della forza internazionale. Occorrono senz'altro più unità di polizia,

maggior rapidità di interventi e di più ampia consistenza, altrimenti si rischia di innescare un processo di sfiducia negli abitanti che non agevolerà il ritorno dei profughi, tenendo conto anche dell'arrivo del prossimo inverno.

Il senatore FIGURELLI segnala innanzitutto il collegamento con le comunità albanesi della Sicilia che stanno offrendo contributi importanti alle necessità dei profughi, mentre chiede se gli episodi di fughe che si stanno registrando da parte di altre minoranze etniche siano da ascrivere a fenomeni di vendetta oppure non siano manifestazioni di forze destabilizzanti, di un partito della guerra che ha interesse a deviare l'impegno della ricostruzione per far emergere una sola etnia. Apprezza l'intento dichiarato dal Governo di voler assicurare un avvenire interetnico al Kosovo, non considerandolo isolato dal resto dell'area balcanica e, in questo quadro, ritiene necessaria una ricognizione dei danni subiti dalla Serbia affinché si possa avviare un progetto globale di sviluppo di tutta la regione. Alla prossima conferenza internazionale sui Balcani segnala una proposta, già illustrata in Commissione antimafia, di inserire la questione della criminalità organizzata e dei molteplici traffici che si sono sviluppati ancor di più con gli eventi bellici: occorrerà infatti ristabilire le basi della sicurezza, creare un sistema di interscambio fra polizie e magistrature dei vari paesi per tentare un salto di qualità nella risoluzione di un problema di enormi dimensioni. Chiede infine quale destino di riconversione avrà la base di Comiso.

Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni del senatore Volcic sulla mancanza di una classe dirigente e di elementi di civiltà democratica nel Kosovo, sottolineando la preoccupazione di non potersi affidare a Ibrahim Rugova per svolgere il necessario ruolo di *leader*. Ritiene che si parli di Federazione jugoslava ma questa è ormai una realtà inesistente, in cui ogni Stato brancola per proprio conto, dove sembra impensabile che si possa ritornare allo *status quo ante* in Kosovo tenuto conto della storia di questa regione e degli avvenimenti della guerra. Osserva che l'Italia ha dato un grande contributo all'azione della NATO e che ne è stata poco e male ricompensata, non avendo avuto nessun incarico negli organismi della ricostruzione. Si chiede se la nomina a commissario del dottor Bernabè non crei un conflitto di interessi dati i suoi legami con industrie nazionali.

La senatrice DE ZULUETA ritiene che l'Italia debba dare priorità assoluta al sostegno degli sforzi e dei programmi per la ricostruzione del Kosovo, in questa opera così vasta per la prima volta gestita dalle Nazioni Unite. Per contro osserva che le risorse disponibili sembrano veramente insufficienti e che anche le azioni di polizia siano state avviate con estremo ritardo, forse per inadempienza di alcuni paesi membri: mancano almeno 15.000 uomini tra quelli promessi per la KFOR e le violenze continuano a destabilizzare il territorio. Chiede i dati relativi alla partecipazione italiana anche alla costituzione della nuova forza di polizia, e quali siano i progetti nel campo dell'agricoltura soprattutto per

quanto riguarda la riconversione della coltura della canapa indiana in Albania. Ritiene utile tenere distinti i due livelli, da un lato quello di pronto soccorso per la ripresa di un minimo vitale e dall'altro quello dell'avvio dello sviluppo economico che opererà con regole molto diverse. In proposito concorda con il rischio di scivolare nel velleitarismo ove l'Italia tenti interventi dispersi senza inserirsi compiutamente nel circuito europeo. Osserva che certamente la Serbia non dovrà essere isolata per non ripercorrere gli errori della storia e, poiché non si era in guerra con la popolazione civile ma solo con la sua classe dirigente, occorre ora ridare vita alle infrastrutture distrutte anche per alleviare il danno che si è ripercosso sui paesi vicini.

Il presidente SERVELLO osserva innanzitutto che la NATO ha sottovalutato sia la guerra che il dopoguerra e si chiede se le Nazioni Unite siano ora più accorte nel predisporre previsioni e programmi. Teme che la conferenza di Sarajevo rischi di essere un altro fallimento in quanto politicamente nessun passo in avanti è stato fatto dall'epoca dei tentati accordi di Rambouillet. Ritiene che il problema non evolverà finché la Serbia non sarà coinvolta nella ricostruzione, segnalando che l'Italia intrattiene rapporti economici senza chiedere requisiti di democratizzazione con paesi come la Libia e l'Iran. Ci si infilerà in un vicolo cieco, penalizzando un intero popolo, privato degli impianti industriali che fornivano alla Serbia e ai paesi vicini lavoro e sviluppo. Lamenta la posizione marginale che l'Italia ha nell'opera di ricostruzione, malgrado l'impegno concreto non valorizzato da posizioni politiche ondegianti.

Il sottosegretario RANIERI, rispondendo agli intervenuti, precisa che domani saranno riuniti a Sarajevo i rappresentanti di oltre 40 paesi e di numerose organizzazioni internazionali, e si sanciranno ufficialmente gli obiettivi, senz'altro ambiziosi, di questo straordinario compito assunto sotto l'egida delle Nazioni Unite. L'Italia condivide la strategia ricostruttiva di affrontare tutti i problemi alla radice dell'integrazione etnica, e per questo appoggia prioritariamente la demilitarizzazione per riconvertire il gruppo dirigente dell'UCK alla collaborazione con l'amministrazione civile. L'obiettivo è un Kosovo multi-etnico, parte della Repubblica federale di Jugoslavia: la forza multinazionale deve costituire un argine per proteggere le minoranze serbe, turche e rom che vogliono rientrare in Kosovo, e a tal fine, se occorre, si impegnerà ad accrescere il numero delle forze di polizia. L'indipendenza del Kosovo non rientra in nessun accordo e in nessuno degli obiettivi della comunità internazionale, ma questo non sarà possibile se nella Federazione jugoslava non si giungerà a una vera democratizzazione, in mancanza della quale anzi anche le altre provincie rivendicheranno una separazione moltiplicando i problemi nel Montenegro, nella Krajina e nella Voivodina. Certamente l'area balcanica presenta forti differenziazioni al proprio interno, ma occorre lavorare al processo di integrazione sostenendo quelle forze politiche che contrastano il regime di Milosevic, agendo in rapporto diretto con gli enti locali e con le associazioni civili delle zone più colpite in modo da creare in esse questa consapevolezza.

Riconosce che in Bosnia si sia creata una sorta di assuefazione all'intervento della comunità internazionale, mentre per ora i kossovari tornati nelle loro terre stanno ricostruendo da soli le proprie case. L'Italia parteciperà certamente in seno alle operazioni multilaterali, ma coltiverà anche iniziative bilaterali e per questo il Governo sta predisponendo la legge speciale che fornirà lo strumento alle imprese italiane. Sta proseguendo anche il progetto relativo all'Albania e per la lotta alla criminalità ritiene che occorra accelerare il dispiegamento delle forze di polizia, auspicando un dibattito *ad hoc* in Parlamento: in questo campo precisa che l'Italia contribuisce in tutto con 12.000 uomini presenti nei Balcani cui si aggiungono numerosi Carabinieri che si sono rivelati preziosi per la specifica competenza, competenza che ritiene di dover riconoscere anche al dottor Bernabè e che è alla base della sua nomina a commissario straordinario.

Il presidente SERVELLO, ringrazia il sottosegretario Ranieri e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 17,40.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

176^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 8,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

(961-B) CARCARINO ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e in considerazione dei concomitanti impegni dell'Aula, sospende la seduta sino alle ore 13.

Rende comunque noto che la Commissione affari costituzionali ha emesso il prescritto parere.

La seduta sospesa alle ore 9 riprende alle ore 13.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, sospende la seduta sino alle ore 14.

Conviene la Commissione

La seduta sospesa alle ore 13,05 riprende alle ore 14.

Il PRESIDENTE rende noto che è stato emesso il prescritto parere dalla Commissione bilancio.

Quindi, accertata la presenza del numero legale pone separatamente ai voti, gli articoli 1, 2 e 3. Essi sono approvati, come pure il disegno di legge nel suo complesso.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R029 000, C04^a, 0004^o)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata in data odierna per le ore 15, nonché l'Ufficio di Presidenza, altresì convocato al termine della stessa, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 14,05.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

342^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C07^a, 0120^o)

Il PRESIDENTE ricorda che il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione in sede deliberante il disegno di legge n. 4187, recante disposizioni finanziarie in favore del CONI, approvato stamane dalla Camera dei deputati, autorizzando nel contempo la Commissione stessa a inserirlo all'ordine del giorno della seduta odierna. L'ordine del giorno è stato quindi integrato in tal senso ed immediatamente diramato. La 1^a e la 5^a Commissione sono state chiamate ad esprimere il parere entro le ore 14 di oggi.

Illustra quindi una proposta di calendario per la ripresa dei lavori della Commissione, che prevede due sedute da convocare mercoledì 15 settembre e giovedì 16 settembre, per il proseguimento degli argomenti già all'ordine del giorno, con priorità per i pareri su atti del Governo e i disegni di legge in sede deliberante. Il Ministro della pubblica istruzione potrebbe poi riferire sulla prima attuazione della riforma degli esami di Stato. Nella settimana successiva proseguirebbe l'esame degli altri argomenti.

Propone infine – accogliendo un suggerimento del relatore alla Commissione Biscardi – di anticipare a giovedì 16 settembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3470, concernente il museo tattile «Omero», precedentemente fissato al 21 settembre.

Senza discussione, la Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 14,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(4187) Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente OSSICINI fa presente che, contrariamente alla consuetudine da lui seguita, ha deciso di svolgere personalmente la relazione sul disegno di legge in titolo non solo per la sua urgenza, ma per l'affetto che lo lega al CONI, del quale insieme a Giulio Onesti ha a suo tempo collaborato al rilancio e nel quale ha avuto l'onore di partecipare alla fondazione dell'Istituto di scienze dello sport.

Ricorda poi che il disegno di legge ora in discussione, d'iniziativa del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, è stato approvato stamane, con una integrazione, dalla Commissione cultura della Camera dei deputati. Il testo presentato dal Governo prevede l'erogazione al CONI di un contributo di 120 miliardi per l'anno 1999, da impiegare per la preparazione delle Olimpiadi del 2000, più 5 miliardi da destinare a programmi relativi allo sport sociale.

Alla copertura si provvede attingendo alle maggiori entrate derivanti dai nuovi giochi e scommesse istituiti dall'articolo 16 del recente provvedimento collegato in materia fiscale (legge 13 maggio 1999, n. 133). Va ricordato che tale provvedimento destinava i suddetti maggiori proventi per il 20 per cento al CONI, riservandone il 10 per cento all'UNIRE e la quota residua a finalità sociali o culturali di interesse generale.

Nella relazione introduttiva il Governo fa presente che il forte calo dei proventi dei concorsi pronostici per l'anno in corso comporta minori entrate previste in circa 430 miliardi; il CONI, d'altra parte, ha già effettuato notevoli economie di bilancio, tra cui un taglio del 30 per cento dei trasferimenti alle Federazioni sportive, ma occorre metterlo in condizioni di fare fronte agli impegni che lo attendono.

La Commissione cultura della Camera ha modificato il testo, nel senso di prevedere che il contributo è attribuito fino a un massimo delle somme sopra indicate. Quanto alla copertura, ha aggiunto un comma nel quale si precisa che, fino al raggiungimento della somma di 125 miliardi, non potrà darsi luogo alla destinazione dei maggiori proventi a favore delle finalità sociali o culturali di interesse generale. Il Presidente relatore avverte infine che sono pervenuti i pareri della 1^a Commissione – di nulla osta – e della 5^a Commissione – favorevole con osservazioni.

Non essendovi interventi nella discussione ed avendo il sottosegretario LOIERO rinunciato ad intervenire, si passa alla votazione dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge.

Il senatore MARRI annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, ricordando il tradizionale impegno del suo Gruppo a favore dello sport. Stigmatizza tuttavia che il provvedimento in discussione

rappresenta la ricompensa che il Governo ha dovuto elargire al CONI, per ripagarlo dell'inopinata riforma recentemente approvata con decreto legislativo.

Anche il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole, raccomandando che le erogazioni finanziarie siano commisurate ai risultati conseguiti e che su tali risultati il Governo riferisca periodicamente al Parlamento.

A tali considerazioni si associa il senatore TONIOLLI, annunciando a sua volta il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Infine, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente OSSICINI rivolge conclusivamente cordiali auguri di buone vacanze a tutta la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

282ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(4032) Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri

(3370) SPECCHIA ed altri. – Provvidenze a favore delle produzioni agricole della provincia di Brindisi danneggiate da organismi nocivi

(Discussione del disegno di legge n. 3370 e congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4032. Seguito della discussione del disegno di legge n. 4032, congiunzione con il disegno di legge n. 3370 e approvazione. Assorbimento del disegno di legge n. 3370)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che sul disegno di legge n. 4032, già approvato dalla Camera dei deputati, si è conclusa la discussione generale, che non sono stati presentati emendamenti e che nel dibattito è emerso l'orientamento da parte dei gruppi di approvare definitivamente il testo prima della pausa estiva. Ricorda altresì che la 1ª, la 5ª e la 12ª hanno espresso parere non ostativo sull'A.S. 4032.

Informa inoltre che è stato deferito alla sede deliberante, per connessione con l'A.S. 4032, anche l'A.S. 3370 (che potrà, come già convenuto nella seduta del 22 luglio, essere abbinato alla discussione dell'A.S. 4032, ferma restando l'adozione dell'A.S. 4032 quale testo base).

Il Presidente invita pertanto il relatore ad illustrare l'A.S. 3370, sul quale la 1ª e la 12ª Commissione hanno espresso un parere non ostativo, mentre la 5ª ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81.

Il relatore PREDA, dato sinteticamente conto del disegno di legge n. 3370, deferito, per concessione in sede deliberante, già assegnato in sede referente, volto a concedere provvidenze a favore delle produzioni agricole della provincia di Brindisi danneggiate da organismi nocivi, propone la congiunzione dell'A.S. 3370 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4032, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ferma restando l'adozione quale testo base dell'AS 4032, come peraltro già convenuto nella seduta del 22 luglio.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di congiungere la discussione dell'A.S. 3370 con il seguito della discussione dell'A.S. 4032, ferma restando l'adozione quale testo base dell'A.S. 4032.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, avverte che porrà in votazione gli articoli dell'A.S. 4032 (nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento), al quale non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione, all'unanimità, con separate votazioni approva gli articoli 1, 2 e 3 dell'A.S. 4032.

La Commissione approva quindi l'A.S. 4032 nel suo complesso, nel quale risulta assorbito l'A.S. 3370.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

370ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) (n. 115)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: parere favorevole)
(C014 078, C11ª, 0007º)

Il relatore, senatore Michele DE LUCA, illustra il *curriculum* del professor Gian Maria Fara, proposto dal Governo per la presidenza dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), osservando che dall'esame dei titoli professionali e scientifici emerge con chiarezza l'idoneità del candidato a svolgere tale funzione. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sulla proposta in titolo. Osserva inoltre che tale proposta viene formulata nell'assenza di elementi informativi in ordine alle capacità gestionali, non per difetto del candidato, ma perché tali elementi non risultano, di regola, nei *curricula* che il Governo trasmette alle Camere relativamente ai candidati alla presidenza di enti pubblici. Si tratta di una lacuna che l'Esecutivo dovrebbe colmare, affinché i pareri parlamentari sulle nomine possano essere espressi disponendo di tutti gli elementi informativi utili.

Annunciano il voto favorevole alla proposta del relatore, ciascuno a nome del Gruppo politico di appartenenza, i senatori ZANOLETTI, MUNDI, PELELLA – che esprime particolare apprezzamento per quanto emerge dal *curriculum* circa la competenza del candidato in materia di sicurezza del lavoro –, Roberto NAPOLI, MULAS e LAURO, il quale auspica che in sede di esercizio della delega per la riforma degli enti previdenziali, di cui alla legge n. 144 del 1999, il Governo eviti di procedere all'incorporazione dell'IPSEMA nell'ambito di altri istituti di previdenza, considerando la peculiarità del settore marittimo.

Si passa alla votazione sulla proposta del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori: BATTAFARANO, ROBOL (in sostituzione del senatore CECCHI GORI), Michele DE LUCA, DUVA, GRUOSSO, LAURO, MANZI, MULAS, MUNDI, Roberto NAPOLI, PELELLA, PILONI, SMURAGLIA, TAPPARO e ZANOLETTI.

La proposta di parere formulata dal relatore risulta approvata con 15 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto.

La seduta termina alle ore 8,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

347^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI dichiara che, per l'assenza del Ministro dell'ambiente, non è possibile dare inizio ai lavori in sede deliberante.

Stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, il Presidente toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,10.

348^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale
(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore RIZZI lamenta che il Gruppo di Forza Italia è stato indicato, unitamente agli altri Gruppi di opposizione, come responsabile della mancata approvazione delle provvidenze per la bonifica del sito industriale di Bagnoli: è semmai un contrasto tra il Ministero del tesoro e il comune di Napoli all'origine delle continue riscritture del testo, che non possono essere certo imputate all'opposizione.

Il senatore MAGGI si associa, dichiarando che la sua adesione alla necessità di approfondimento – sottoposta al suo Gruppo da esponenti della maggioranza – non può essere utilizzata come argomento polemico sulla stampa senza carpire la buona fede delle opposizioni.

Il senatore LASAGNA giudica insufficienti i parametri forniti per le bonifiche dagli uffici ministeriali, dichiarando che non è in grado – in assenza di dati certi – di pronunciarsi sul testo del disegno di legge n. 3833.

Il senatore VELTRI dichiara che la sua iniziativa condotta stamane tra i Gruppi, per acclarare le condizioni politiche di uno svolgimento dell'esame del disegno di legge n. 3833, erano volte esclusivamente a sincerarsi della possibilità di svolgere seduta al termine dei lavori d'Assemblea, e non certo a mettere in cattiva luce le opposizioni. Se vi sono, come pare di capire dalle dichiarazioni testé rese, disponibilità politiche alla tenuta della seduta anche in sede referente, non sarà certo il Gruppo dei Democratici di Sinistra a frapporre ostacoli.

Il presidente GIOVANELLI, riscontrato il raggiungimento del numero legale per l'inizio della sede deliberante, sospende l'esame del disegno di legge in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri. – *Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 4064. Assorbimento dei disegni di legge nn. 4118 e 4126)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri. Non facendosi osservazioni, si dà per svolta la discussione generale. Si passa pertanto agli articoli del testo base ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore CARCARINO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il relatore GIOVANELLI invita al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 1, preannunciando in caso contrario parere negativo.

Il ministro RONCHI si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore BORTOLOTTO respinge l'invito al ritiro; indi intervengono brevemente i senatori LASAGNA, SPECCHIA, POLIDORO e MANFREDI, al termine dei cui interventi il proponente ribadisce il voto favorevole sul proprio emendamento 1.1.

Verificata d'ufficio la presenza del numero legale, il Presidente pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Con separate votazione la Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il ministro RONCHI si rimette alla Commissione sull'articolo 1; il senatore LAURO opina sulla ritualità di tale dichiarazione.

L'articolo 1 del testo base, dopo prova e controprova, è approvato dalla Commissione.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 2.1, che, previo parere favorevole del Governo, è approvato dalla Commissione.

La Commissione conviene, con separate votazioni sull'articolo 2, nel testo emendato, nonché sugli articoli 3, 4, 5 e 6 del testo base.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, sui quali si dichiarano contrari il Relatore ed il Governo.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha fatto presente al senatore MANFREDI che non è possibile accedere, a termini scaduti, alla sua richiesta di presentare una proposta di modifica del testo base che configura nei fatti un nuovo emendamento, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 mentre approva gli articoli 7 ed 8 del testo base.

Si passa all'articolo aggiuntivo 8.0.1, che è illustrato dal senatore POLIDORO.

In proposito, il relatore GIOVANELLI si dichiara orientato a presentare un apposito ordine del giorno, per il quale dichiara di accedere anche a suggerimenti pervenutigli dal senatore MANFREDI.

Il ministro RONCHI suggerisce al proponente una riformulazione dell'emendamento 8.0.1, che incontra rilievi del relatore GIOVANELLI: quest'ultimo, operata una disamina della normativa su cui il nuovo testo incide, si rimette alla Commissione.

Il senatore POLIDORO accetta di riformulare l'emendamento 8.0.1 in un nuovo testo, che recepisce anche alcuni suggerimenti del Presidente: i senatori MANFREDI e SPECCHIA si dicono sconcertati dalla presentazione in seduta di testi assai cospicui, sui quali la documentazione normativa non può essere distribuita in tempo utile. In proposito il senatore LASAGNA richiede al Presidente espressamente la lettura delle norme abrogate dall'emendamento 8.0.1 (nuovo testo).

Il presidente GIOVANELLI dà lettura delle parti salienti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

I senatori LASAGNA, SPECCHIA e MANFREDI si dicono insoddisfatti: richiedono congruo termine per acquisire documentazione cartacea su un testo tardivamente consegnato e dichiarano che il presupposto dell'adesione dei loro gruppi alla sede deliberante risiedeva nel mantenimento sostanziale dell'impianto del disegno di legge licenziato in sede referente; laddove si incidesse così pesantemente su tale impianto, approvando l'emendamento 8.0.1 (nuovo testo), si troverebbero costretti a richiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

Il senatore POLIDORO giudica inaudita forma di pressione quella cui è sottoposto, non soltanto da Gruppi dell'opposizione: la libertà di determinazione del parlamentare non può essere coartata con la minaccia di un trasferimento di sede e, pertanto, mantiene l'emendamento 8.0.1 (nuovo testo).

Il senatore VELTRI dichiara l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra, esclusivamente per motivi di opportunità politica ma dichiarando piena solidarietà al senatore Polidoro.

L'emendamento 8.0.1 (nuovo testo) è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il relatore GIOVANELLI presenta il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4064,

nel presupposto di considerare gli oli minerali come rifiuti pericolosi,

impegna il Governo

ad emanare entro il 30 settembre prossimo un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, prevedendo norme di armonizzazione tra il decreto legislativo n. 22 e le normative specifiche sugli oli usati, ed altresì una forte semplificazione del carico burocratico per le imprese».

0/4064-A/1/13

IL RELATORE

Il ministro RONCHI non accoglie l'ordine del giorno n. 1 e ricorda che il Consiglio dei Ministri è già in corso e deve necessariamente allontanarsi al più presto: la sua permanenza perdura solo per consentire l'approvazione in Senato del provvedimento in sede deliberante prima della pausa estiva.

Con l'astensione dei senatori POLIDORO e RESCAGLIO, l'ordine del giorno n. 1 è approvato a maggioranza dalla Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale, nell'ambito delle quali dichiarano l'astensione dei rispettivi Gruppi i senatori RIZZI, SPECCHIA e BORTOLOTTI.

La Commissione approva il disegno di legge n. 4064 nel testo già licenziato dalla Commissione stessa per l'Aula, come ulteriormente emendato, con l'assorbimento dei disegni di legge n. 4118 e 4126 e dando altresì mandato al Presidente ad apportare le modifiche di coordinamento e di correzione formale che si dovessero rendere necessarie.

IN SEDE REFERENTE

(3833) *Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale*

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore LAURO stigmatizza l'assenza del Governo, che non ha fatto pervenire copia delle intese con gli enti locali che giustificerebbero l'emendamento 2.0.13 (secondo nuovo testo): il senatore LASAGNA lo giudica anzi inconferente, ma il Presidente ricorda che ne ha già dichiarato la proponibilità nel momento stesso in cui ha fatto procedere alla sua illustrazione.

Dopo che il senatore SPECCHIA ha dichiarato voto contrario, la Commissione conviene, dopo prova e controprova, sull'emendamento 2.0.13 (secondo nuovo testo).

I senatori FLORINO e RIZZI dichiarano voto contrario all'emendamento 2.0.14, lamentando l'assenza del Governo: ad ambedue replica il relatore, ricordando che sull'emendamento già si espresse il Ministro dell'ambiente con parere favorevole.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.0.14; risulta perciò assorbito l'emendamento 2.0.15.

Dopo prova e controprova è respinto l'emendamento 2.0.16.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.0.18 (nuovo testo), 2.0.19 (terzo nuovo testo), 2.0.20 (secondo nuovo testo), 2.0.21, 2.0.23 e 2.0.24.

Il senatore LAURO (intervenuto in sostituzione del senatore Manfredi per il solo corso del disegno di legge in titolo) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.0.25, nel presupposto che il Governo eserciti il potere di commissariamento nei confronti del comune, di cui all'articolo 10 del codice della strada; il relatore CAPALDI ravvisa la totale inconferenza di tale intervento rispetto all'emendamento in votazione.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.0.25, mentre respinge l'emendamento 2.0.27.

Il senatore BORTOLOTTI, su richiesta del senatore VELTRI, non fa osservazioni alla decisione presidenziale di accantonare la votazione dell'emendamento 2.0.28.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.29, che mantiene (pur formulando rilievi sulle modifiche) anche dopo che il presidente GIOVANELLI lo ha riformulato in un nuovo testo.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, l'emendamento 2.0.29 (nuovo testo) e l'emendamento 2.0.30.

Il senatore SPECCHIA insiste per la formulazione originaria dell'emendamento 2.0.31, nonostante l'invito del Relatore ad uniformare il contenuto dei commi 1 e 2.

Quindi la Commissione conviene sull'emendamento 2.0.31.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 2.0.60, per il quale il senatore LAURO aveva richiesto copia della relazione tecnica prevista dall'articolo 76-bis del Regolamento.

Si passa quindi alle proposte riferite all'articolo 2 ed accantonate nelle precedenti sedute.

Il senatore VELTRI riformula il proprio ordine del giorno accantonato nel seguente testo, che si dichiara convinto soddisfatto le richieste avanzate dal Governo in proposito:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dei commi 7 ed 8 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3833,

considerato:

che presso il Ministero dell'ambiente operano numerose strutture, composte in massima parte da soggetti esterni alla amministrazione e che negli ultimi anni queste hanno subito un significativo incremento;

che tali strutture hanno compiti e funzioni diversificate che comprendono sia l'espressione di pareri formalmente incardinati in procedimenti amministrativi, sia lo svolgimento di più generiche funzioni di consulenza e supporto;

che le norme che regolano le strutture citate sono a loro volta diversificate e non prevedono omogeneità di criteri e di obblighi dal punto di vista delle prestazioni;

che la selezione dei soggetti avviene sostanzialmente su base discrezionale;

che è obiettivo prioritario addivenire ad una amministrazione efficiente, qualificata professionalmente e motivata nello svolgimento delle funzioni di istituto, rendendola stabilmente adeguata ai complessivi compiti che il Ministero deve svolgere;

che la presenza di tali strutture a volte rende più difficoltosa l'assunzione di indirizzi e direttive omogenee anche rispetto alla attività dei servizi del Ministero;

che le norme vigenti finalizzate alla riorganizzazione e alla qualificazione professionale del Ministero sono ancora parzialmente attuate;

che le esigenze di contrazione della spesa corrente che spesso penalizzano il personale di ruolo, vengono di fatto sottovalutate nel momento in cui si assume la decisione di creare nuove ed ulteriori strutture di supporto;

che la acquisizione di supporti tecnico-scientifici di carattere specialistico viene garantita da specifiche convenzioni, peraltro in atto, con enti ed istituti di ricerca attraverso il rapporto con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e che tali convenzioni comportano oneri anche rilevanti,

impegna il Governo:

a limitare il ricorso ad altri esperti e comandati;

a rilanciare il ruolo delle strutture ordinarie della amministrazione, riqualificare il personale, razionalizzare la struttura organizzativa, evitare duplicazioni di studi ed attività;

a riorganizzare tali strutture, anche nell'ambito del riassetto del Ministero dell'ambiente secondo lo schema di regolamento esaminato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 giugno 1999;

a ricondurre tutte le attività svolte da organismi esterni al Ministero dell'ambiente in un quadro istituzionale omogeneo agli indirizzi dello schema di decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del governo che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

0/3833/3 (Secondo nuovo testo)/13 VELTRI, SPECCHIA, MAGGI, MANFREDI

Con il parere favorevole del relatore CAPALDI, l'ordine del giorno n. 3 (secondo nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

Il senatore LAURO ritira la proposta di stralcio n. 1.

Il senatore FLORINO dichiara voto favorevole sugli emendamenti 2.30 e 2.31, accantonati in precedenza: la proposta di soppressione nasce dalle riformulazioni continue del comma 9, insoddisfacenti non soltanto per la sua parte politica ma anche per tutti coloro che pretendono regole chiare in una vicenda – quella della bonifica del sito di Bagnoli – in cui l'affarismo ha dominato, come dimostrano le vicende giudiziarie che hanno riguardato un componente del comitato di sorveglianza. La condotta della «Bagnoli S.p.A.» non si è uniformata alla legge, e, se non spetta certo alla politica sostituirsi alla magistratura, è però necessario definire un quadro ordinamentale dal quale non si possa derogare con prassi non trasparenti.

Il senatore VELTRI dichiara voto contrario agli emendamenti 2.30 e 2.31 dalla cui approvazione scaturirebbe la perdita di 250 miliardi per Napoli. Il senatore CARCARINO aderisce a tale considerazione ed invita i proponenti al ritiro.

Il senatore POLIDORO invita al ritiro degli emendamenti 2.30 e 2.31, dichiarando in caso contrario la sua astensione.

Il senatore SPECCHIA ricorda che si trattava di proposte sollecitarie, presentate all'inizio del dibattito allo scopo di indurre la Commissione a raggiungere un testo più soddisfacente del comma 9; ciò non essendosi raggiunto, respinge l'invito al ritiro.

Il senatore LAURO dichiara, a titolo individuale, di astenersi dalla votazione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.30 e 2.31 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore LASAGNA sarebbe favorevole agli emendamenti 2.32 e 2.33, se fossero riscritti dai proponenti. In assenza di riscontro, gli emendamenti 2.32 e 2.33, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Sull'ordine dei lavori, il senatore VELTRI richiede se la Commissione intenda proseguire anche sui subemendamenti, presentati all'emendamento 2.40 dopo l'espressione dei pareri da parte del Governo sull'articolo 2. Il Gruppo Democratici di Sinistra non ha obiezioni a proseguire i lavori, che in sede referente non richiedono obbligatoriamente la presenza del Governo, ma sottopone la decisione alla Presidenza.

Il presidente GIOVANELLI rimette ai Gruppi la decisione su un rinvio dell'esame, dopo aver acquisito il parere del Relatore che si dichiara più propenso alla prosecuzione dei lavori.

Il senatore POLIDORO dichiara che una decisione presuppone il consenso di tutti i Gruppi, allo scopo di evitare strumentalizzazioni.

Il senatore RIZZI evidenzia che la stessa presenza, a lavori di Assemblea ormai conclusi, dei Gruppi di opposizione attesta il loro desiderio di proseguire i lavori; ciò nondimeno, laddove la Commissione unitariamente si orienti in senso diverso, se ne prenderà atto.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4064**Art. 1.**

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o di consumo».

1.1

BORTOLOTTO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo».

1.2

BORTOLOTTO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «un trattamento preventivo» con le seguenti: «una compattazione».

1.3

BORTOLOTTO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) si tratti di beni residuali di consumo che possono e sono effettivamente e oggettivamente utilizzati per la loro funzione originaria, eventualmente previa riparazione».

1.4

BORTOLOTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le sostanze, i materiali ed i beni di cui al comma 2, lettere a) e b) devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti a quelle delle materie prima normalmente utilizzate nei cicli produttivi».

1.5

BORTOLOTTO

Art. 2.

Al comma 3, sostituire il capoverso col seguente:

«10-bis. In deroga alle disposizioni che disciplinano l'iscrizione all'Albo, per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, che operano ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a convenzione con i comuni o loro consorzi o coi gestori del servizio, l'iscrizione medesima è effettuata su semplice comunicazione dei comuni o dei consorzi o dei gestori del servizio che ne attesta l'idoneità allo svolgimento delle specifiche operazioni oggetto della convenzione. L'iscrizione è efficace solo per le attività svolte per conto del soggetto responsabile del servizio».

2.1

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere dalla rubrica e dal testo dell'articolo 48 la parola: «polipropilene».

7.1

SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, COZZOLINO

Al comma 2, capoverso 1, sopprimere le parole da: «Con decreto» fino alle parole: «o eventualmente da includere».

7.2

SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 3.

7.3

SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, COZZOLINO

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo, con esclusione dei trasporti e dei depositi temporanei, anche quando a disposizione del pubblico, effettuati da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato».

8.0.1

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Oli usati)

1. Gli oli usati, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono rifiuti pericolosi ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera a), e 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 è sostituito dal seguente:

“3. Fatte salve le disposizioni, particolari e complementari, stabilite dal presente decreto, il deposito temporaneo, la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, l'intermediazione e il commercio di oli usati sono sottoposti alle procedure di autorizzazione e iscrizione di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni”.

3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 è sostituito dal seguente:

“4. Le operazioni di riciclaggio e di recupero energetico degli oli usati possono essere sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi degli articoli medesimi, a condizione che l'olio usato non contenga policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, e non si tratti di residui di processi di trattamento di oli usati. Le operazioni di recupero energetico degli oli usati devono inoltre soddisfare le ulteriori condizioni definite con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato”.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, con decorrenza dal decreto di cui all'ultimo periodo del comma 3:

- a) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1;
- b) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 5;
- c) il comma 1 dell'articolo 9.

5. Le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni».

8.0.1 (Nuovo testo)

POLIDORO, RESCAGLIO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3833**Art. 2.**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituito, di intesa fra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, della comunità montana e della provincia interessata, il Parco-museo delle miniere dell'Amiata; in tale intesa sono individuati:

a) i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività mineraria;

b) gli obiettivi per il recupero, conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a), anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dal 2001. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti di spesa di 1 miliardo di lire per l'anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.0.13 (Secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono assegnate lire 3.000 milioni alla regione Umbria per l'anno 1999 per realizzare il secondo accesso alla città di Amelia e lire 1.000

milioni al comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici;

b) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».

2.0.14

CARPINELLI, DE GUIDI, VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono assegnate lire 1.000 milioni al comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba. Al relativo onere, si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla stessa rubrica».

2.0.15

DE GUIDI, GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente "Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", possono essere utilizzate nell'esercizio 2000 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione».

2.0.16

RIZZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Formazione nel settore della difesa del suolo)

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2000, presso il Ministero dell'ambiente, il "Fondo nazionale" per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo.

2. Il Fondo sarà alimentato con un'aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all'attuazione della legge n. 183 del 1989 e della legge n. 267 del 1998 ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo il Ministero dell'ambiente predispone d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989».

2.0.18 (Nuovo testo)

VELTRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega per le modifiche alla legge n. 183 del 1989)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla legge n. 183 del 1989 e in coerenza con gli effetti della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuiscono unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione di detti decreti sono i seguenti:

a) un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e la presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali;

b) garantire alle deliberazioni delle autorità di bacino la certezza del recepimento nei tempi e nelle modalità e la effettiva capacità prescrittiva e di emanazione di direttive, eventualmente integrando e coordinando la normativa attuale».

2.0.19 (Terzo nuovo testo)

VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) allo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all'accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonché alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

2.0.20 (Secondo nuovo testo)

BORTOLOTTO, VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 342, aggiungere:

“Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide”».

2.0.21

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: “o associazioni ambientaliste riconosciute” aggiungere le seguenti: “anche consorziati tra loro”».

2.0.23

BORTOLOTTO

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8 comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 assume la denominazione di Comando carabinieri tutela ambiente».

2.0.24

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'ANPA e dell'ENEA, promuove iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani di traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I Sindaci possono promuovere specifici *referendum* consultivi sui piani di traffico adottati dalle loro amministrazioni».

2.0.25

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 3, dell'articolo 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è abrogato.

2. All'articolo 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte, inoltre, da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge e da almeno 5 anni, la propria attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale, anche all'esterno delle strutture pubbliche territoriali, previa presentazione di apposita domanda entro il 31 ottobre 1999, all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione contabile comprovante la specifica attività svolta”».

2.0.27

COLLA, CASTELLI, RIZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" sostituire le parole: "5 KV/m e 0,1 mT" con le seguenti: "0,5KV/m e 0,2 microTesla" e "10 KV/m e 1 mT" con le seguenti: "1 KV/m e 0,5 microTesla".

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" sostituire le parole: "10 m" con le seguenti: "50 m" "18 m" con le seguenti: "100 m" "28 m" con le seguenti: "150 m"».

2.0.28

BORTOLOTTO, POLIDORO, MAGGI, SPECCHIA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS di cui al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai siti registrati, possono sostituire le autorizzazioni previste dai provvedimenti di cui al comma 5 con autocertificazione resa ai sensi della legge n.15 del 1968 all'autorità competente al loro rilascio. All'autocertificazione è allegata una denuncia di inizio di attività attestante la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari degli impianti per i quali siano necessarie le citate autorizzazioni, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. L'autocertificazione e la dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione ai fini dell'esercizio ovvero della prosecuzione delle attività previste dai provvedimenti di cui al comma 5 e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'autorità competente di cui al comma 1, entro i 120 giorni successivi al ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti di cui al comma 5.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previ-

sto dai provvedimenti di cui al comma 5, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui al comma 1.

5. I provvedimenti legislativi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1988, n. 127), recante attuazione della direttiva CEE n. 82/501/CE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

c) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

d) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (*Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1999, n. 124) recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole.

6. Le imprese di cui al comma 1, possono altresì, in riferimento alle contravvenzioni per le violazioni delle normative di cui al comma 5, chiedere con l'autocertificazione di cui al medesimo comma 1 o altra apposita comunicazione resa nelle forme di cui alla legge 15 del 1968 alla autorità competente, l'attivazione della procedura di prescrizione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758».

2.0.29

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS di cui al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai siti registrati, possono sostituire le nuove autorizzazioni e le riautorizzazioni previste dai provvedimenti di cui al comma 6 con autocertificazione resa ai sensi della legge n.15 del 1968 all'autorità competente al loro rilascio. All'autocer-

tificazione è allegata una denuncia di inizio di attività attestante la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari degli impianti per i quali siano necessarie le citate autorizzazioni, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. L'autocertificazione e la dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione ai fini dell'esercizio ovvero della prosecuzione delle attività previste dai provvedimenti di cui al comma 5 e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'autorità competente di cui al comma 1, entro i 120 giorni successivi al ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti di cui al comma 6.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 6, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui al comma 1.

5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

6. I provvedimenti legislativi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1988, n. 127), recante attuazione della direttiva CEE n. 82/501/CE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

c) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

d) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (*Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1999, n. 124) recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole.

7. Le imprese di cui al comma 1, possono altresì, in riferimento alle contravvenzioni per le violazioni delle normative di cui al comma 6, chiedere con l'autocertificazione di cui al medesimo comma 1 o altra apposita comunicazione resa nelle forme di cui alla legge 15 del 1968 alla autorità competente, l'attivazione della procedura di prescrizione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758».

2.0.29 (Nuovo testo)

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999), le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

2.0.30

VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, tramite gli scarichi fognari, di prodotti per l'igiene personale, di piccola dimensione, quali bastoncini nettaorecchie o assorbenti igienici, è fatto obbligo alle case produttrici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di riportare sulle confezioni di detti prodotti, in caratteri in evidenza, la dicitura «non disperdere nell'ambiente e nei servizi igienici».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale dovranno essere prodotti esclusivamente in materiale biodegradabile».

2.0.31

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'istituto nazionale per la fauna selvatica è concesso un ulteriore contributo per l'importo di lire 1.775 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere pari a lire 1.775 milioni per l'anno 1999 e pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.60

IL GOVERNO

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare il comma 9 dell'articolo 2.

1.

LAURO, RIZZI, FLORINO

EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 9.

2.30

COLLA

Sopprimere il comma 9.

2.31

FLORINO, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legisla-

tivo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426".

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvati agli effetti finanziari, l'aggiornamento del programma di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ivi compresi gli interventi di demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e il programma di bonifica di Sesto San Giovanni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 20 settembre 1996 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 9, nonché agli oneri derivanti dagli interventi individuati nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996, cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.32

BORTOLOTTO

Il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. All'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Ai soli fini dell'approvazione dei progetti di bonifica si applicano disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì considerati interventi di bonifica di interesse nazionale quelli relativi ai siti industriali di Bagnoli, ivi compresa la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, e di Sesto San Giovanni e ai siti industriali e portuali di Genova di cui al decreto legge 20 settembre 1996 n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 e quelli prioritari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 426”.

10. Il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, dispone in merito al finanziamento del completamento delle operazioni di bonifica e di risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli, sulla base di un programma che il soggetto attuatore, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, presenta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, unitamente ad una relazione tecnico-economica sullo stato di attuazione degli interventi. Per far fronte agli oneri previsti dal programma è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 cui si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, il comune di Napoli, direttamente o tramite società partecipante e/o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subentra, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, all'IRI nell'attività di risanamento, cui l'IRI attualmente provvede tramite la società Bagnoli SpA, rilevando, eventualmente, anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, l'intero capitale della società Bagnoli SpA. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 20 settembre 1999, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, viene aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della determinazione del plusvalore delle aree oggetto di risanamento ambientale, dovrà essere assunto come valore iniziale di riferimento, quello degli interi compendi immobiliari degli stabilimenti localizzati su dette aree, così come sussistenti ante operazioni di bonifica e risanamento ambientale"».

2.33

BORTOLOTTO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

167^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C23^a, 0019^o)

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al senatore Manzella, nominato componente della Giunta in sostituzione della senatrice Daniele Galdi, dimissionaria, cui l'oratore rivolge espressioni di gratitudine e apprezzamento per la professionalità e la disponibilità manifestata nei confronti dell'attività della Giunta, anche in qualità di rappresentante del suo Gruppo parlamentare.

Il Presidente comunica altresì che la Commissione europea ha presentato la nuova relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario da cui si evince che, nonostante i progressi conseguiti dall'Italia nella trasposizione delle direttive comunitarie, nel 1998 essa è passata, rispetto all'anno precedente, dal penultimo all'ultimo posto in rapporto agli altri Stati membri. Risulta altresì preoccupante l'alto numero di procedure di infrazione che interessano il nostro paese mentre il rischio di incorrere nelle sanzioni pecuniarie proposte dalla Commissione europea per il mancato rispetto del diritto comunitario ha prodotto degli effetti positivi, determinando nella maggior parte dei casi l'adeguamento da parte degli Stati interessati.

IN SEDE CONSULTIVA

(4129) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998

(4130) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999

(Parere alla 5^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore PAPPALARDO illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo soffermandosi in primo luogo sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1998. Dalle cifre contenute in tale docu-

mento si evince che nel corso di tale esercizio è proseguito il riequilibrio dei conti dello Stato con il consolidamento dei risultati conseguiti negli anni precedenti e la conferma del carattere permanente del processo di risanamento. Tale tendenza, del resto, è dimostrata anche dalla diminuzione dei tassi di interesse oltre che dalla partecipazione all'euro. Il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo (PIL) è infatti diminuito del 3 per cento, accentuando la tendenza decrescente degli ultimi anni, mentre il rapporto tra indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (PA) e PIL è rimasto invariato al 2 per cento, caratterizzandosi tuttavia per una riduzione dell'avanzo primario e della spesa per interessi.

Esponendo i dati aggregati delle entrate e delle spese, ed i relativi scostamenti rispetto alle previsioni, l'oratore rileva come la dinamica che si è sviluppata sia ascrivibile a fattori quali gli effetti negativi del ciclo economico, la riduzione degli incassi dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari conseguente alla dinamica dei tassi di interesse, il minor gettito dell'IRAP rispetto alle imposte che essa ha sostituito e il venir meno del contributo straordinario per l'Europa e del prelievo sui fondi per il trattamento di fine rapporto. L'incidenza delle spese complessive sul PIL è scesa dal 47,7 del 1997 al 45,9 per cento, a seguito della crescita del 3,3 per cento delle spese correnti primarie, della forte riduzione della spesa per interessi, dell'ordine del 10 per cento, e dell'aumento della spesa in conto capitale, oltre il 36 per cento. I proventi realizzati dalle dismissioni hanno inoltre consentito un riassorbimento di titoli per un importo corrispondente allo 0,9 per cento. Le entrate finali sono risultate pari a 637.966 miliardi di lire in termini di competenza e a 635.544 miliardi in termini di cassa, con una variazione positiva netta, rispetto alle previsioni iniziali, pari, rispettivamente, a 27.358 e 43.248 miliardi. Le spese finali hanno raggiunto, in termini di competenza e cassa, 777.598 e 784.206 miliardi di lire, con un aumento, rispetto alle previsioni iniziali, rispettivamente di 50.444 e 59.390 miliardi. Dal raffronto fra le operazioni finali risulta pertanto un saldo netto da finanziare, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, di 139.632 e 148.662 miliardi, con un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali del 19,8 per cento in termini di competenza e del 12,2 per cento in termini di cassa. Al netto delle operazioni finanziarie è stato pertanto conseguito un indebitamento netto di 102.960 e 111.533 miliardi, rispettivamente in termini di competenza e di cassa. La suddetta azione di risanamento ha determinato una riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL dal 122,4 per cento del 1997 al 118,7 per cento del 1998. Sulla mancata riduzione dell'indebitamento netto rispetto al PIL ha invece influito una crescita economica sensibilmente inferiore, nella misura dell'1 per cento, rispetto alle previsioni.

Dopo aver illustrato l'andamento della gestione dei residui, il relatore rileva la conformità del provvedimento concernente il rendiconto generale dello Stato con gli obiettivi previsti dal patto di stabilità e propone, pertanto, di esprimere un parere positivo, osservando tuttavia come siano attuali i rilievi già espressi dalla Giunta in occasione dell'esame dei documenti relativi ai precedenti esercizi finanziari con riferimen-

to all'esigenza di una più chiara indicazione dell'andamento dei flussi finanziari con l'Unione europea. Tale problema non risulta peraltro risolto dalla recente riforma della contabilità dello Stato, che non ha risolto il problema della verifica della capacità delle varie strutture della Pubblica Amministrazione di utilizzare le risorse comunitarie.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 4130, concernente l'assestamento dei bilanci dello Stato e delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999, l'oratore ne descrive la struttura, che consta di un'esposizione delle variazioni intervenute nel bilancio per atti amministrativi applicativi di disposizioni di legge e dell'elenco delle variazioni disposte con il provvedimento in titolo, su cui è chiamato a pronunciarsi il Parlamento. Il disegno di legge determina in particolare una riduzione della dotazione di cassa, dell'ordine di 3.600 miliardi rispetto alle previsioni iniziali, con una riduzione del saldo netto da finanziare, in termini di cassa, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, da 60.400 a 55.700 miliardi di lire, derivante dal miglioramento delle previsioni di incassi e delle autorizzazioni di pagamento. In termini di competenza il saldo netto da finanziare scende da 60.600 miliardi a 57.900 miliardi, anche a seguito di variazioni disposte per legge e, nella misura di 5.500 miliardi, disposte dalle operazioni di assestamento. Tali operazioni comportano un aumento delle previsioni di entrata di 11.800 miliardi e delle spese primarie di 10.400 miliardi, compensate da una riduzione della spesa per interessi di circa 4.400 miliardi. Anche tale dato – evidenzia l'oratore – conferma il positivo andamento del processo di risanamento.

Il relatore precisa altresì che con il provvedimento di assestamento si modifica in 53.800 miliardi il limite massimo di emissione netta di titoli di Stato – superiore rispetto all'operazione di assestamento disposta nel 1998, che fissava lo stesso limite nella misura di circa 52.000 miliardi – in considerazione delle maggiori esigenze determinate dal fabbisogno di cassa programmato nel settore statale. Tale fabbisogno corrisponde ad un rapporto fra *deficit* delle Pubbliche Amministrazioni e PIL del 2,4 per cento, superiore alle previsioni benché concordato con l'Unione europea.

Dopo aver illustrato anche i dati aggregati espressi in termini di competenza, per i quali si registra un lieve miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali, l'oratore riscontra nel disegno di legge sull'assestamento del bilancio una più puntuale indicazione dei riferimenti ai rapporti con l'Unione europea, i quali, tuttavia, non sono sufficienti a valutare il grado di utilizzo delle risorse comunitarie, e propone di esprimere un parere favorevole.

Dopo aver rilevato che il proprio Gruppo si è già espresso sul merito dei provvedimenti in titolo nelle sedi competenti, il senatore BETTAMIO preannuncia la propria astensione sulle proposte del relatore, sottolineando come la Giunta sia chiamata ad esprimersi sulla conformità di tali provvedimenti con le prescrizioni del patto di stabilità quando è ormai intervenuta un'intesa fra Governo e Commissione europea.

Il senatore MANZELLA, prendendo per la prima volta la parola nella Giunta, ringrazia il presidente Bedin per le parole di benvenuto.

Soffermandosi sui provvedimenti in titolo l'oratore sottolinea come nonostante l'esauriente relazione del senatore Pappalardo, la Giunta non possa concluderne l'esame senza acquisire una documentazione esauriente sui rapporti intervenuti fra l'Italia e l'Unione europea in merito al rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e sullo stato degli adempimenti assolti, al riguardo, dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il senatore TAPPARO sottolinea come l'impostazione dei documenti di bilancio sia fondamentale la stessa da molti decenni e tardi ad adeguarsi all'esigenza di fornire una chiara indicazione su dati di estrema importanza quali l'andamento dei flussi finanziari con l'Unione europea e l'utilizzo delle risorse stanziare per la realizzazione dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari.

L'oratore esprime tuttavia il proprio rammarico per il fatto che tali rilievi, già espressi in passato dalla Giunta, non abbiano prodotto adeguati risultati.

Il presidente BEDIN propone di rinviare il seguito dell'esame invitando nel frattempo il Governo a fornire i chiarimenti necessari sui flussi finanziari con l'Unione europea e su quei dati comparativi la cui acquisizione è stata giustamente sollecitata dal senatore Manzella.

Il senatore BETTAMIO ritiene che l'esame dei provvedimenti in titolo si potrebbe concludere, rinviando ad altra occasione l'approfondimento, peraltro opportuno, degli aspetti che sono stati rilevati nel dibattito

Il presidente BEDIN ribadisce l'esigenza di proseguire l'esame con la presenza del Governo, anche al fine di creare i presupposti per un esame più accurato dei profili comunitari dei documenti di bilancio. Nella prospettiva della ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo, dopo la pausa estiva, la Giunta si potrebbe altresì avvalere dell'acquisizione di ulteriori elementi di informazione, anche da parte della Corte dei Conti, attraverso le procedure previste dal Regolamento.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SITO INTERNET DELLA COSAC

(A007 000, C23^a, 0054^o)

Il presidente BEDIN comunica che alla prossima riunione di Helsinki della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) potrebbero essere ridefiniti l'organizzazione e il funzionamento del sito Internet di tale organismo, attualmente gestito dal Parlamento lussemburghese. Lo sviluppo di questo strumento consentirebbe

una più efficace collaborazione fra i Parlamenti dell'Unione europea e una più esauriente informazione dei cittadini sull'attività degli stessi. L'inserimento su tale sito degli atti concernenti gli affari europei delle varie Assemblee e delle relative traduzioni, iniziativa che necessiterebbe di una specifica intesa tra tutti i soggetti interessati, potrebbe anche costituire la soluzione della questione del Segretariato permanente della COSAC. Al riguardo la Giunta potrebbe approfondire ulteriormente la materia per formulare delle specifiche proposte tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di coinvolgere anche i Parlamenti dei paesi candidati all'adesione, che già partecipano alla COSAC, e della disponibilità offerta dal Parlamento europeo in merito alla gestione del sito Internet.

La Giunta prende atto delle comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B60^a, 0109^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di una risoluzione relativa alle modalità di divulgazione dell'esistenza di una campagna di raccolta di firme per svolgere referendum (relatore Storace)

(Esame e rinvio)

(R050 001, B60^a, 0033^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, constata che sono tuttora in corso votazioni alla Camera, e sospende la seduta sino alle 15.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 15,10.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, avverte che la Commissione non procederà a votazioni sino a quando non saranno terminate quelle in corso in Assemblea.

Ricorda poi che ha presentato un nuovo testo sull'argomento in titolo, pubblicato in allegato ai resoconti della giornata di ieri, che introduce un nuovo procedimento di esame da parte della Commissione, ed

aveva indicato il termine di questa mattina, alle 11,30, per presentare proposte di modifica. Nel termine sono pervenute sette proposte di modifica, una delle quali, sottoscritta dai senatori Falomi, Bergonzi, Semenzato e dal deputato Lombardi, sostituisce interamente il suo testo. Essa presenta peraltro alcuni profili di inammissibilità, sui quali si soffermerà in seguito. Tutte le proposte di modifica sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta di oggi. Dichiaro quindi aperta la discussione in titolo, ed illustra il testo da lui predisposto.

Il senatore Antonio FALOMI (DS), intervenendo per un richiamo sulla priorità delle votazioni, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, si domanda se il testo da lui predisposto, interamente sostitutivo di quello del relatore, debba essere esaminato e votato prima o dopo gli emendamenti che fanno riferimento a singole parti della proposta del relatore. Ritiene che la lettera dei Presidenti della Camera e del Senato, giunta ieri alla Commissione, debba essere interpretata nel senso di considerare una proposta interamente sostitutiva di un testo alla stregua di un emendamento, e non di un testo del tutto autonomo. Da parte sua, per quanto possa rilevare, ritiene che la proposta da lui sottoscritta abbia natura di emendamento.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, sulla questione posta dal senatore Falomi dispone l'allargamento del dibattito incidentale ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS), nel riservarsi di approfondire la questione, fa presente che in occasione dell'esame di testi legislativi tutti gli emendamenti, anche se interamente sostitutivi dei testi cui si riferiscono, sono considerati come parte integrante dei testi stessi, e non come proposte alternative in assoluto.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) sottolinea che ogni presentatore di proposte di modifica potrà dar conto di queste nel corso della discussione generale, e, quando si giungerà ad esaminare il testo proposto dalla maggioranza, si potrà approfondire la questione della sua ammissibilità.

Il senatore Carlo ROGNONI (DS) si richiama alle considerazioni del senatore Passigli circa la procedura relativa all'approvazione dei testi legislativi.

Il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) si richiama a sua volta alla procedura cui hanno fatto riferimento i colleghi Passigli e Rognoni, ma ritiene che, nel caso in esame, si debba in parte tener conto anche della qualificazione operata dal presentatore.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI (AN) ha fatto presente che è comunque necessario dare alla Commissione la possibilità di mo-

dificare il testo presentato dalle forze di maggioranza, il senatore Antonio FALOMI (DS) invita il Presidente della Commissione ad esprimersi sul punto, ovvero a rimettere la questione alla Commissione stessa.

Dopo che il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ha fatto presente di volersi rimettere al Presidente per la definizione della questione in esame, il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, rileva la complessità della questione insorta, che deve tenere conto non solo delle norme regolamentari riferite al procedimento legislativo ed agli atti di indirizzo, ma anche della prassi specifica formatasi nelle Commissioni bicamerali, e segnatamente in questa Commissione. Senza pregiudicare alcuna soluzione, dal momento che non è opportuno dare alla questione risposte affrettate, ritiene che, non essendovi obiezioni, nella seduta di oggi la Commissione può convenire di esaminare preventivamente il testo presentato dalla maggioranza, eventualmente modificandolo, e quindi i restanti emendamenti riferiti al testo da lui presentato. Per la presentazione di modifiche al testo della maggioranza, che per brevità egli definisce in questa fase subemendamenti, indica il termine delle ore 16,30.

(La Commissione conviene).

Ricorda che il testo presentato dalla maggioranza presenta un profilo di inammissibilità, dal momento che esso contiene, tra le motivazioni, una censura al comportamento tenuto dal Presidente della Commissione nel corso delle ultime sedute, che i presentatori del testo definiscono parziale. Anche su questa circostanza, ritiene opportuno ascoltare preventivamente il parere dei gruppi.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) rileva che il brano indicato dal Presidente è un'affermazione del tutto estranea ed incoerente rispetto ai contenuti del documento, e si configura quasi certamente come inammissibile. Ritiene inoltre che, ove gli stessi proponenti non riformolino il testo eliminando tale periodo, l'inammissibilità dovrebbe estendersi al testo intero.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) sottolinea che la frase oggetto di contestazione non rappresenta una valutazione isolata dal contesto, ma è strettamente connessa al dibattito condotto in questi giorni, che ha avuto ad oggetto lo stesso tema al quale è riferita la sua proposta. Si sono infatti riscontrate responsabilità politiche, specificamente riconducibili all'attività del Presidente, che hanno determinato un ritardo nell'attività della Commissione: sarebbe stato utile che il Presidente avesse provveduto a nominare un nuovo relatore, piuttosto che a presentare in prima persona una proposta sostanzialmente identica a quelle relative al precedente esame.

Il deputato Paolo ROMANI (FI), nel ricordare le circostanze nelle quali, all'inizio della legislatura, fu convenuto di attribuire la presidenza

della Commissione ad un esponente di minoranza, fa presente che questa Presidenza ha per lunghi periodi offerto alla Commissione la possibilità di assumere provvedimenti a larghissima maggioranza, quando non all'unanimità. La funzionalità dell'organo, che la infelice frase riportata nel documento in esame menoma, deve essere garantita anche in questa circostanza, e questa esigenza deve fare premio anche sulla valutazione non del tutto favorevole alle campagne referendarie in corso, che caratterizza la posizione del suo gruppo. È quindi opportuno che il testo della maggioranza sia emendato: se la maggioranza non fosse disponibile a ciò, la sua contrarietà a tale testo sarebbe motivata non solo da ragioni giuridiche, ma soprattutto da ragioni politiche.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) sottolinea il senso di responsabilità dimostrato dal Presidente, che sottopone alla puntuale valutazione dei gruppi ogni questione che emerge nel dibattito odierno. La frase oggetto di contestazione è estranea all'oggetto della delibera, e non è accettabile: la questione dell'ammissibilità del testo dovrebbe essere portata alla conoscenza dei Presidenti della Camera e del Senato. Rileva poi che il testo predisposto dalla maggioranza non contiene alcun riferimento alla necessità di informare i cittadini sulle nuove norme in materia di autenticazione delle firme, alla quale fa invece riferimento il testo predisposto dal Presidente.

Il senatore Giorgio COSTA (FI) invita a sua volta alla riformulazione del testo della maggioranza, e preannuncia in proposito un subemendamento. L'attività del Presidente non si può in alcun modo qualificare come attività di parte, dal momento che la sua posizione non corrisponde neppure a quella tenuta dalla minoranza che lo ha espresso.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ricorda che nella presente discussione si devono esaminare i profili di ammissibilità del suo testo, senza entrare nel merito di altre questioni di carattere politico. La questione deve essere valutata in prima istanza dal Presidente della Commissione, e quindi, eventualmente, dai Presidenti delle Camere. Se la frase contestata sarà giudicata inammissibile, provvederà senz'altro ad espungerla dal testo.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com) si associa alle considerazioni svolte dal collega Falomi, e ribadisce la necessità che il Presidente dimostri di rappresentare tutta la commissione, e non solo la minoranza.

Il senatore Emiddio NOVI (FI) ricorda che i Presidenti delle Camere hanno ieri stabilito che il Presidente della Commissione non può presentare neppure una proposta di delibera se questa risulta, come a loro avviso risulta, in contrasto con le potestà attribuite alla Commissione dalla legge. Si pone ora la questione se un'altra proposta di delibera possa contenere una censura al Presidente della Commissione: su tale oggetto, il Presidente avrebbe il dovere di interpellare i Presidenti delle

Camere, i quali hanno senz'altro la possibilità di dare una risposta in breve tempo, dandone poi notizia alla Commissione con un mezzo che sia possibilmente diverso da un comunicato-stampa.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) si dichiara disponibile a riformulare subito il testo proposto dalla maggioranza, nel senso di escluderne la frase contestata, e si augura che gli altri co-firmatari convengano.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) aderisce alla proposta dell'onorevole Lombardi, ma ribadisce che il Presidente della Commissione sarebbe stato tenuto a rappresentare il quesito dell'ammissibilità ai Presidenti delle Camere.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com) aderisce a sua volta alla proposta dell'onorevole Lombardi, ma si riserva di sollecitare un dibattito all'interno della Commissione sul comportamento e sul ruolo tenuto dal Presidente, in tutte le forme nelle quali il dibattito stesso potrà risultare ammissibile.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, prende atto che il testo è stato riformulato nel senso di escluderne la frase contestata, ma sottolinea che il suo inserimento suonava ingiusto nei suoi confronti, e ritiene che la riformulazione sia stata dettata dal timore di una pronuncia di inammissibilità da parte dei Presidenti delle Camere, ai quali egli si sarebbe senz'altro rivolto, se non altro per vedere se avrebbero valutato la questione di oggi con lo stesso metro adoprato ieri. Tra le ragioni di inammissibilità della frase, peraltro, rientra anche la circostanza che essa era inserita in un testo rivolto ad un soggetto esterno alla Commissione.

Considera pertanto chiusa anche questa discussione incidentale, e dispone il proseguimento della discussione generale.

Il senatore Carlo ROGNONI (DS) rileva che i rappresentanti della Lista Bonino hanno senz'altro pienamente conseguito l'obiettivo politico che si prefiggevano: tutti i notiziari della RAI ridondano in questi giorni di notizie relative alla campagna di raccolta di firme. La Commissione avrebbe dovuto essere più prudente, anche perché in un'altra occasione ebbe modo di ritenere che la fase della raccolta delle firme non avrebbe dovuto essere oggetto di trattamenti specifici: essa rappresenta una notizia politica al pari di altre, che i direttori delle testate devono apprezzare nell'ambito della propria responsabilità. È semmai più stringente la necessità di informare i cittadini della nuova normativa in materia di autenticazione di firme, che potrebbe essere illustrata in trasmissioni diverse dai notiziari. Infine, ritiene che la natura di servizio pubblico richiederebbe alla RAI di dar voce anche alle forze politiche che non condividono le iniziative referendarie in corso.

Il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) si rammarica per la circostanza che la Commissione sia diventata una sede di scontro politico.

Egli è convinto che la Commissione dovrebbe stabilire regole che abbiano portata esclusivamente generale, e che forse non dovrebbero applicarsi alla campagna di raccolta di firme che è già iniziata: per questa ragione ha presentato alcuni emendamenti, ma sarebbe ancora meglio non pervenire all'approvazione di alcun testo: il premio politico di questa vicenda è stato già conseguito da chi lo ricercava.

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS) rileva che, a fronte delle precise norme di legge che regolamentano tutto il procedimento referendario, è stato realizzato un intelligente atto di pirateria politica, che ha conferito grande rilievo informativo ad una fase, quale è quella della raccolta delle firme, che rappresenta una mera iniziativa politica, priva di rilievo istituzionale specifico. Il suo apprezzamento dovrebbe essere rimesso esclusivamente all'autonomia dei giornalisti e, pertanto, la predisposizione di indirizzi specifici non dovrebbe rientrare nelle potestà della Commissione. Il testo predisposto dal Presidente ieri avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile, a suo avviso, anche per questa ragione: non sembra giusto dare alla RAI direttive che confliggono con l'autonomia professionale dei suoi giornalisti.

Il deputato Paolo RICCIOTTI (misto) è stato molto colpito dalle affermazioni rese dai rappresentanti della Lista Bonino, che hanno fatto riferimento alle spese ed agli oneri sostenuti per pubblicizzare la loro campagna referendaria. Questo introduce il serio problema dell'assetto dell'intero sistema dell'informazione, in rapporto alle possibilità finanziarie delle varie forze politiche. La RAI dovrebbe tenere conto di questa circostanza, ed anche la Commissione dovrebbe porvi mente nella predisposizione dei suoi indirizzi, promuovendo strumenti normativi che conseguano il risultato di liberalizzare gli accessi alla politica.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, annuncia che nel termine stabilito sono stati presentati alcuni subemendamenti al testo della maggioranza. Due di questi prevedono la soppressione della frase oggetto dei dubbi di ammissibilità, e risultano pertanto preclusi dalla riformulazione del testo che la ha esclusa. Circa gli altri, invita la Commissione al loro esame, dichiarando chiusa la discussione generale, e, nella veste di relatore, si dichiara ad essi favorevole. Si dichiara favorevole anche al testo predisposto dalla maggioranza, alla condizione che siano accolti i subemendamenti cui ha fatto ora riferimento.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) illustra i subemendamenti presentati dalla sua parte politica, soffermandosi in particolare sulla necessità di divulgare adeguatamente anche le nuove modalità di autenticazione delle firme.

La Commissione respinge quindi il subemendamento n. 4.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) si è riservato di chiedere che le prossime deliberazioni abbiano luogo con votazioni qualificate,

il senatore Roberto CASTELLI (LNPI), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che la minoranza ha intenzione di «suicidare» i propri emendamenti.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) ha rilevato che in questo momento sono presenti in Commissione tredici parlamentari di maggioranza e solo quattro di minoranza, il deputato Mario LANDOLFI (AN) fa presente che solo l'accoglimento delle modifiche da loro proposte potrebbe indurre la sua parte politica a votare il testo presentato dalla maggioranza, che sarebbe viceversa privo di indicazioni essenziali.

Il deputato Francesco STORACE, Presidente e relatore, invita la Commissione a convenire su un testo, al di là delle valutazioni politiche proprie di ciascuna parte (*Proteste dei parlamentari della maggioranza; vivissime proteste del senatore Bergonzi, che il Presidente richiama all'ordine*).

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) sottolinea che per la prima volta la Commissione tenta di regolamentare la fase di raccolta di firme per svolgere *referendum*, nonostante le provocazioni politiche condotte dal Presidente, che ha presentato oggi un testo in pratica uguale a quelli dei giorni passati.

Il senatore Aldo MASULLO (DS) intervenendo per dichiarazione di voto, deve rilevare che, assistendo ai lavori della Commissione nella giornata di oggi, si spiega le ragioni per le quali la RAI funziona così male. La Commissione dovrebbe essere un organismo di garanzia, ed invece nella sua attività permane irrisolto il problema del rapporto tra la politica e le istituzioni. Si sente a disagio in questo clima, dal quale dis sente, e prende in considerazione l'ipotesi di cessare di far parte della Commissione.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) ritiene opportuno che la seduta sia sospesa, per consentire una pausa di riflessione e di consultazione fra i gruppi.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI (AN) si è associato alla richiesta del senatore Baldini, il senatore Antonio FALOMI (DS) non ritiene opportuno sospendere la seduta, e sottolinea che gli emendamenti proposti dall'opposizione stravolgono la logica del testo della maggioranza.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) rinuncia a chiedere la votazione qualificata del prossimo emendamento, come aveva invece in animo di fare.

La Commissione respinge il subemendamento n. 5. e, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Roberto CASTELLI (LNPI), respinge il subemendamento n. 3.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) chiede la votazione qualificata nella deliberazione che la Commissione sta per assumere sul testo della maggioranza.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, pone in votazione il testo presentato dalla maggioranza e constata la mancanza del numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo, ed avverte che la Commissione sarà convocata a domicilio.

(R030 000, B60^a, 0003^o)

La seduta termina alle ore 17,15.

ALLEGATO 1

**TESTO SOSTITUTIVO DELLA
PROPOSTA DEL RELATORE**

La nuova proposta del relatore è interamente sostituita dalla seguente:

«La Commissione parlamentare e per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso

che il *referendum* è un importante strumento di democrazia diretta attraverso cui i cittadini possono abrogare totalmente o parzialmente una legge;

che la Costituzione della Repubblica sancisce e tutela tale strumento;

che l'attività di raccolta delle firme, pur essendo diversa quanto a rilievo e tutele costituzionali rispetto a quella che si esplica con l'indizione ufficiale della consultazione referendaria, si configura come una iniziativa politica rilevante:

Ricordato

che la legge 14 aprile 1975, n. 103, articoli 1, terzo comma e 4, primo capoverso del primo comma, attribuisce alla Commissione parlamentare sulla RAI-TV una potestà di indirizzo generale e di vigilanza sui servizi radiotelevisivi della concessionaria pubblica;

che questa potestà di indirizzo altro carattere non può avere se non quello di riferirsi agli aspetti generali di orientamento della programmazione della concessionaria;

che la legge attribuisce alla Commissione competenze più penetranti di disciplina diretta soltanto sulle tribune politiche ed elettorali e sui programmi dell'accesso;

Ribadito

che il compito della Commissione non è quello di schierarsi a sostegno di questa o quella iniziativa referendaria ma di garantire ai cittadini, come deve avvenire per qualsiasi altra iniziativa politica, una adeguata informazione;

Sottolineato

che un diverso comportamento informativo rispetto a quello riservato in passato dalla concessionaria pubblica ad altre e anche recentissime iniziative referendarie configurerebbe un vero e proprio trattamento di favore a sostegno delle iniziative referendarie in corso;

Censurato

il comportamento di parte tenuto dal Presidente della Commissione nel corso dei lavori della Commissione dedicati alla informazione sui *referendum*:

chiede che nei notiziari della concessionaria pubblica e nelle trasmissioni riferibili alla responsabilità di una testata giornalistica, sia assicurata una corretta e pluralistica informazione sui temi oggetto delle iniziative referendarie».

FALOMI, LOMBARDI, BERGONZI, SEMENZATO

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DEL RELATORE

Nella prima parte della risoluzione, dopo il punto d) inserire il seguente: «ritenuto che la sistematica mancanza di sufficiente completezza dell'informazione attualmente fornita dalla programmazione radiotelevisiva determina un crescente disinteresse civile, concretizzatosi in un rilevato astensionismo dell'elettorato».

D.01 CASTELLI

Il punto e) nella prima parte della risoluzione è soppresso.

E.1 CASTELLI

Il punto f) nella prima parte della risoluzione è soppresso.

F.1 CASTELLI

Il punto 1) nella seconda parte della risoluzione è soppresso.

1.1 CASTELLI

Il punto 2) nella seconda parte della risoluzione è soppresso.

2.1 CASTELLI

Il punto 3) nella seconda parte della risoluzione le parole: «si riserva un ulteriore atto di riordino per la disciplina» sono sostituite dalle parole: «si impegna a procedere, entro tempi stabiliti, all'attuazione di un riordino generale e complessivo».

3.1 CASTELLI

ALLEGATO 3

**SUBEMENDAMENTI AL TESTO SOSTITUTIVO DELLA
PROPOSTA DEL RELATORE**

Il periodo «censurato il comportamento di parte tenuto dal Presidente della Commissione nel corso dei lavori della Commissione dedicati alla informazione sui referendum» è soppresso.

1

CASTELLI

Le parole da «censurato» fino a «informazione sui referendum» sono soppresse

2

ROMANI, LANDOLFI, COSTA, BALDINI, PONTONE

Aggiungere alla fine: «La concessionaria è altresì impegnata a fornire adeguata informazione relativamente alle nuove modalità di raccolta e di autenticazione delle firme nonché di certificazione dei sottoscrittori dei quesiti referendari nelle liste elettorali».

3

LANDOLFI, ROMANI, COSTA, BALDINI, CASTELLI, PONTONE

Sopprimere dalle parole «Ribadito che il compito...» fino a «iniziative referendarie in corso».

4

LANDOLFI, ROMANI, COSTA, BALDINI

Al terzultimo rigo dopo la parola «notiziari» aggiungere le seguenti «di maggiore ascolto».

5

LANDOLFI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 9.

*UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO A TUTTI I COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE
(A007 000, B27^a, 0017°)*

Il Presidente Mariella CAVANNA SCIREA illustra il programma dei lavori per il periodo settembre-novembre 1999, sul quale intervengono esprimendosi favorevolmente i deputati Piera CAPITELLI, Elisa POZZA TASCA e Dino SCANTAMBURLO, nonché i senatori Athos DE LUCA e Giuseppe MAGGIORE.

La seduta termina alle ore 9,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

150^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 8,50.

(4149) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore BESOSTRI, che propone la formulazione di un parere favorevole rilevando, all'articolo 4, l'inopportunità di prorogare la durata in carica della Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, che non è riuscita a terminare la propria attività nei tempi stabiliti. Quanto all'articolo 5, osserva la improprietà dell'intervento legislativo in una materia disciplinata da fonti di rango secondario. Infine, con riferimento all'articolo 6, rileva la opportunità di procedere ad una stabile definizione degli organici della amministrazione per la cooperazione allo sviluppo, mettendo fine alla consueta proroga di situazioni temporanee di comando e di collocamento fuori ruolo di personale da altre amministrazioni.

Il Presidente ANDREOLLI rileva il carattere temporaneo dei comandi e dei collegamenti fuori ruolo, mentre il senatore PASTORE chiede chiarimenti sulla portata dell'articolo 3; replica il relatore BESOSTRI, segnalando che gli interventi finanziari previsti a favore della De-

legazione generale palestinese in Italia sono conseguenza del mancato riconoscimento di una piena soggettività di diritto internazionale all'Autorità palestinese.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta di parere favorevole, integrata dalle osservazioni illustrate dal relatore.

(961-B) CARCARINO ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole confermando i rilievi, già espressi nei pareri del 28 gennaio e del 9 giugno 1998, circa la difformità della normativa proposta rispetto al principio di buon andamento delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Il senatore PINGGERA dichiara di concordare con i rilievi esposti dal relatore, segnalando il carattere occasionale del provvedimento a fronte di esigenze che avrebbero potuto essere risolte ricorrendo agli ordinari strumenti di mobilità del personale pubblico. Il senatore BESOSTRI concorda con le valutazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione conviene quindi sulla proposta di parere favorevole, con le osservazioni esposte dal relatore.

(662) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(1411) MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(2965) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BESOSTRI chiede la rimessione dell'esame dei provvedimenti in titolo alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

151ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 13,55.

(4187) Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione: nulla osta)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore ANDREOLLI, che propone l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

217^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 13,10.*

(961-B) CARCARINO ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge concernente i lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre acquisire dal Tesoro la verifica dei costi effettivi a carico del bilancio dello Stato per i lavoratori interessati dal provvedimento, confermando che lo stanziamento di 4,8 miliardi annui riguarda esclusivamente tali lavoratori e non è più, quindi, un onere derivante da contratti a tempo determinato destinato a contrarsi nel breve periodo come sostenuto nella relazione tecnica. Osserva inoltre che l'articolo 3, nell'attuale formulazione, non sembra garantire, in mancanza di un esplicito intervento sulla fonte legislativa, che il medesimo stanziamento di 4,8 miliardi annui non debba continuare ad essere alimentato per finanziare ulteriori rapporti a tempo determinato.

Segnala, infine, che nel comma 2 dell'articolo 3 è prevista una procedura contabile in base alla quale confluiscono somme all'entrata del bilancio dello Stato per riassegnarle ad altro capitolo di spesa.

Il presidente COVIELLO, dopo aver rilevato che dalla nota trasmessa dal Tesoro non emergono rilievi di natura finanziaria, si sofferma sul parere espresso dal rappresentante del Tesoro in sede di esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta nel presupposto che lo stanziamento di lire 4.800 milioni an-

nui sia idoneo a garantire, a regime, il pagamento degli oneri relativi ai contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, e che il medesimo stanziamento non continui ad essere alimentato per finanziare nuovi rapporti a tempo determinato.

(4187) Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni finanziarie a favore del CONI, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che la copertura del contributo attribuito per il 1999 al CONI viene individuata a valere sulle maggiori entrate derivanti dai nuovi giochi e scommesse previsti dalla legge n.133 del 1999, prevedendo altresì la contestuale sospensione della destinazione di tali maggiori entrate prevista dal comma 2, lettera b) dell'articolo 16 della citata legge.

Occorre valutare se la formulazione del comma 2 si configura come una utilizzazione alternativa delle maggiori entrate – corrispondente ad una riduzione di autorizzazione di spesa – o quale mero rinvio della destinazione prevista dalla legislazione vigente; tenuto conto, inoltre, che si tratta di entrate eventuali, occorre valutare se la formulazione del comma 1 – nel quale la misura del contributo non viene esplicitamente vincolata alle maggiori entrate effettivamente realizzate – sia adeguata a garantire l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente COVIELLO fa presente che il parere della Commissione bilancio della Camera dei deputati è di nulla osta in considerazione dell'introduzione del comma 2 e della graduazione dell'entità del contributo.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che la misura del contributo di cui al comma 1 sia commisurata all'ammontare delle entrate effettivamente introitate e che la formulazione del comma 2 configuri una utilizzazione alternativa delle maggiori entrate derivanti dai nuovi giochi a scommessa di cui alla legge n. 133 del 1999.

(3832) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Parere alla 9^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti al disegno di legge in materia di disciplina del settore agricolo e forestale; per quanto di competenza, segnala l'emendamento 7.0.3 che prevede un contributo per rate ammortamento di mutui con

copertura sul fondo globale sulla quota non destinata a limiti di impegno. Occorre inoltre, approfondire gli effetti finanziari degli emendamenti 4.12 e 4.13, nonché – relativamente agli emendamenti 6.3 e 6.2 (nuovo testo) – acquisire indicazioni dal Tesoro sulle ulteriori aziende affidate in comodato al Ministero per le politiche agricole. In relazione all'emendamento 7.0.4, occorre valutare se si tratta di un vincolo di destinazione di risorse già presenti nell'ambito del Fondo sanitario nazionale e se la costituzione di una banca dati a livello centrale possa avvenire senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Tenuto conto delle note trasmesse dal Tesoro, propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 7.0.3, 4.12, 4.13 e 7.0.4, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 6.3 e 6.2 (nuovo testo) per i quali il parere è contrario.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 13,35.

